



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 4

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale N.2 del 01.07.2024 inerente l'Attività Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti - Calcio a Cinque (all.1);
- Comunicato Ufficiale N.3 del 01.07.2024 inerente la visita medica idoneità art. 43 NOIF (all.2);
- Comunicato Ufficiale N.7 del 01.07.2024 inerente le nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 2024/2025 (all.3);
- Comunicato Ufficiale N.8 del 01.07.2024 inerente la tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 2024/2025 (all.4);
- Comunicato Ufficiale N.11 del 01.07.2024 inerente la decadenza affiliazione Società LND (all.5);
- Comunicato Ufficiale N.12 del 01.07.2024 inerente la deroga art. 40, comma 3 bis, NOIF (all.6);
- Comunicato Ufficiale N.18 del 03.07.2024 inerente le date Attività Agonistica Ufficiale 2024/2025 (all.7);
- Comunicato Ufficiale N.21 del 04.07.2024 inerente il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (all.8);
- Comunicato Ufficiale N.29 del 15.07.2024 inerente le modifiche principi Informatori Statuti e Regolamenti delle Leghe (all.9);
- Comunicato Ufficiale N.30 del 15.07.2024 inerente le modifiche Principi Informatori Regolamenti dell'AIA (all.10);
- Comunicato Ufficiale N.33 del 15.07.2024 inerente le norme procedurali Assemblee LND (all.11);
- Comunicato Ufficiale N.37 del 15.07.2024 inerente le modifiche Regolamento LND (all.12);
- Comunicato Ufficiale N.41 del 16.07.2024 inerente l'accordo Collettivo Nazionale FIGC-LND-AIC (stagione sportiva 2024/2025) (all.13);
- Comunicato Ufficiale N.43 del 16.07.2024 inerente il protocollo d'intesa FIGC-LND-AIAC - Stagione Sportiva 2024/2025 (all.14);
- Comunicato Ufficiale N.44 del 16.07.2024 inerente l'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024-2025 (all.15).



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalciaa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalciaa5.it



- Comunicato Ufficiale N.47 del 16.07.2024 inerente la modifica artt. 32, 39, 99 e 99 quater NOIF (all.16);
- Comunicato Ufficiale N.48 del 16.07.2024 inerente la deroga art. 32 bis NOIF (all.17).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/07/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



COMUNICATO UFFICIALE n. 2 **Stagione Sportiva 2024/2025**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – CALCIO A CINQUE

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, i Campionati e le competizioni agonistiche di Calcio a Cinque, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

A/1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2023/2024;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2 Elite" all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di Play-Off e di Play-Out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2023/2024.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023, e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- Risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina

Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024). Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2" Elite

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" Elite fino a un massimo di 3 (tre) squadre come di seguito specificato:

- Le ultime due Società classificate al termine della stagione regolare;
- La Società perdente i Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima classificata al termine della stagione regolare.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19 di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 12.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadrea Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di

Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale "Under 19" Stagione Sportiva 2024/2025, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 17, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto inoltre obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 15, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti-pulcini) con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

d) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 febbraio 2025 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatori formati.

Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- b) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- c) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

e) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – Play-Off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

La Società che al termine del Campionato di Serie “A” risulterà Campione d’Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2025/2026; la Squadra Vice Campione d’Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

A/2) Campionato Nazionale di Serie “A/2 Elite”

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie “A/2 Elite” è articolato su due gironi per complessive 28 (ventotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2 Elite” le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del Campionato di Serie "A2 Elite" della passata stagione sportiva 2023/2024;
- sono state promosse dal Campionato di Serie “A2” all’esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out di Serie A e Play-Off di Serie “A2” disputate al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A” della stagione sportiva 2023/2024.

In appendice all’attività conclusiva del Campionato di Serie A2 Elite viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato

Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio ~~2023~~ 2024;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A"

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 saranno promosse al Campionato di Serie A complessivamente 3 (tre) Società come di seguito specificato:

- Le due Società vincenti ciascuno dei due Gironi di Serie A2 Elite;
- La Società vincente il Play-Off promozione del Campionato di Serie A2 Elite;

Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 Elite al Campionato di Serie A2 fino a un massimo di 6 Società come di seguito indicato:

- le quattro Società classificatesi all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei due Gironi del Campionato di Serie A2 Elite al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- le due Società perdenti i Play-Out da disputarsi al termine della stagione regolare 2024/2025.

c) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 11.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatricie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una

delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area online, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadrea Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale "Under 19" Stagione Sportiva 2024/2025, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 Elite è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione. La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello provinciale non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello regionale.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti – pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2 Elite" comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 febbraio 2025 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla

effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2 Elite", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) giocatori formati di cui due nati dal 1° gennaio 2002 in poi.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su 4 (quattro) gironi per complessive 48 (quarantotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out della Serie A2 Elite e di Play-Off della Serie B disputate al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- sono retrocesse dal Campionato di Serie A2 Elite all'esito della stagione sportiva 2023/2024.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A2 viene altresì previsto lo svolgimento di garedi Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2024/2025, fatti

salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite"

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 saranno promosse al Campionato di Serie A2 Elite complessivamente 6 (sei) Società come di seguito specificato:

- Le 4 (quattro) Società vincenti ciascuno dei quattro Gironi di Serie A2;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play-Off promozione del Campionato di Serie A2.

Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B fino a un massimo di 10 (dieci) Società come di seguito indicato:

- le 8 (otto) Società classificate all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei quattro Gironi del Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- le 2 (due) Società perdenti i Play-Out del Campionato di Serie A2;

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadraproprio squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato “Under 19”, comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti giocatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale “Under19”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale “Under 19” Stagione Sportiva 2024/2025, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

g) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell’obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A2” è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all’attività di base di Calcio a 5 (esordienti – pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2024/2025, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa Provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2024/2025 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie “A2”, degli oneri di gestione sostenuti dall’altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le

Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 dicembre 2024. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 2.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

h) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A2", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 febbraio 2025 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) giocatori formati di cui due nati dal 1° gennaio 2002 in poi.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi per un massimo di 96 (novantasei) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2023/2024;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Stagione sportiva 2023/2024.
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A2" della stagione sportiva 2023/2024.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie B viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio ~~2023~~ 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio ~~2023~~ 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).
Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2"

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 saranno promosse al Campionato di Serie A2 complessivamente 10 (dieci) Società come di seguito specificato:

- Le 8 (otto) Società vincenti ciascuno degli otto Gironi di Serie B;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play-Off promozione del Campionato di Serie B;

Retrocessioni al Campionato Regionale

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno dal Campionato di Serie B ai campionati Regionali al Campionato di Serie B fino a un massimo di 26 (ventisei) Società come di seguito indicato:

- le ventiquattro Società classificate all'ultimo, al penultimo e al terzultimo posto di ciascuno degli otto Gironi del Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- le due Società perdenti i Play-Out del Campionato di Serie B;

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società già in organico nella Divisione Calcio a Cinque nella stagione 2023/2024, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Alle Società neo-promosse, ovvero che hanno partecipato al Campionato Regionale nella stagione sportiva 2023/2024, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 6.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area online, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uso prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale “Under 19” Stagione Sportiva 2024/2025, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “B” è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all’attività di Base (esordienti, pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2024/2025, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa Provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2024/2025 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie “B”, degli oneri di gestione sostenuti dall’altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 dicembre 2024. A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie “B” comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2025. è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell’Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall’ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “B”, comprese le eventuali gare di Play-Offe Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di inserire in distinta giocatori formati di cui due nati dal 1 gennaio 2002 in poi.

In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato.

Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/4 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE B FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2024/2025 è articolato in un girone unico di 14 (quattordici) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play-Off e Play-Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SERIE B FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie B Femminile della stagione sportiva 2024/2025 è articolato in almeno quattro gironi per un numero massimo complessivo di 60 (sessanta) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play-Off e Play-Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Off di Serie B disputate al termine della stagione sportiva 2023/2024.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di giuoco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Giuoco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett.a), nonché

dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B Femminile

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC in riferimento alle promozioni dal Campionato di Serie B Femminile al Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2025/2026, al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno nel Campionato di Serie "B" Femminile fino a un massimo di 3 (tre) squadre:

- Le ultime due Società classificate al termine della stagione regolare (ultima e penultima);
- La Società perdente la gara di Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima classificata al termine della stagione regolare.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina di Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professioniste, la precedente data limite del 4 Febbraio 2025, è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025, e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatrici formate.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;

- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – Play-Off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

f) Attività Minore (Campionato Nazionale "Under 19" Femminile)

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A Femminile" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19 Femminile.

Nelle gare del Campionato "Under 19 Femminile", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatrici formate, almeno pari al 80% (ottanta/per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle giocatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato di Under 19 Femminile per giocatrici "formate" si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuori quota, di cui una nata dal 1° gennaio 2004 in poi e tre nate dal 1° Gennaio 2005 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai

Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Campionato Nazionale Femminile Serie B

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B":

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le 17 Società che sono state promosse direttamente dai Campionati Regionali al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le 2 (due) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2023/2024.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie B della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).
Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 retrocederanno dal Campionato di Serie "B" Femminile ai Campionati Regionali fino ad un massimo 8 (otto) squadre come di seguito indicato:

- Le Società classificatesi all'ultimo posto dei di ciascun Girone di Serie B femminile;
- Le Società perdenti il Play-Out per la permanenza in Serie B Femminile da disputarsi al termine della stagione sportiva 2024/2025.

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie B, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professioniste, la precedente data limite del 4 Febbraio 2025, è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie B, comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatrici formate.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC, al termine della stagione sportiva 2024/2025, saranno promosse al Campionato Femminile di Serie A Stagione Sportiva 2025/2026 complessivamente 3 (tre) squadre.

- Le due squadre vincenti le gare di spareggio da disputarsi tra le quattro squadre vincenti i quattro Gironi di Serie B Femminile;
- La Società vincente la Final Four da disputarsi tra le 2 squadre perdenti le gare di spareggio di cui al precedente punto a) e le due squadre vincenti i Play-Off di Serie B per la promozione al Campionato di Serie A Femminile.

Le modalità e le procedure relative alle promozioni ed alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/5 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine dell'8 Maggio 2025, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a Cinque di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2023/2024, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2024, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2024/2025 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2024/2025, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro

il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei giocatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di giocatori formati, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori formati si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un giocatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i giocatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio

e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casidi giocatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto giocatore nella distinta presentata all'Arbitro primadella gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un giocatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata a discrezione dei Comitati una somma variabile da un minimo di € 1.500,00 e fino a un massimo di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B maschile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare, entro il termine dell'8 Maggio 2025, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a

undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie B dal Campionato Regionale

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie B femminile stagione sportiva 2025/2026 le seguenti Società:

- Le Società vincenti il Campionato Regionale stagione sportiva 2024/2025;
- La Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia vincenti Coppa Regionale stagione sportiva 2024/2025;
- Le due Società vincenti la Fase di Play-Off a cui parteciperanno le Società seconde classificate dei Campionati con numero di squadre iscritte superiore a sette;

Il numero delle Società, le modalità e le procedure relative alle promozioni al Campionato Nazionale di Serie B Femminile, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio ~~2023~~ 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle giocatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle giocatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B femminile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare in campo coperto con misure minime 30X16 e con un area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai giocatori ed alle giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentito impiegare giocatori/giocatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori/le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i giocatrici/giocatori regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025, alla data del 31 marzo 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° aprile 2025.

Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati massimo 2 (due) giocatori/giocatrici “fuori quota”, nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori e le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali Under 21 maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un area di rigore di 6 metri. Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine dell’8 Maggio 2025, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 Maschile e Femminile è riservato ai giocatori e giocatrici tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare giocatori e giocatrici “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2005 in poi per l’Under 19 Maschile e nate dal 1° Gennaio 2004 in poi per l’Under 19 Femminile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in camponelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori e le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2024/2025, provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i giocatori/giocatrici regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025, alla data del 31 marzo 2025 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2025, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l’obbligo di impiegare un numero di giocatori/giocatrici che siano stati/e tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2005 in poi.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Femminile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuoriquota, una nata dal 1 gennaio 2004 e tre nate dal 1° Gennaio 2005 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali Under 19 maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine dell'8 Maggio 2025, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 19 maschile e femminile.

A/6 COPPA ITALIA

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2 Elite, A2, B Maschile, di Serie A, B Femminile, nonché la Coppa Italia "Under 19" Maschile e Femminile cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque Maschile e Femminile riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine del 14 gennaio 2025 - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2024/2025, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2025/2026.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie B della stagione sportiva 2025/2026, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2024/2025 sarà riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

Si specifica che ove intervenissero le condizioni per le quali non si rendesse necessario la disputa della Finale per l'assegnazione del diritto di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B Maschile e/o Femminile, tramite la disputa della Finale del terzo e Quarto posto, la Divisione provvederà ad annullare tale Finale.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B Femminile (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2024/2025, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2023/2024 venga retrocessa al Campionato di categoria

inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B maschile o femminile 2025/2026 attraverso la partecipazione alla Fase nazionale della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a 5, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato Regionale nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio promozione la Società 3.a classificata nei Campionati Regionali di quei Comitati in cui non sono previste gare di Play-Off per l'individuazione di tale piazzamento. Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i Play-Off per la determinazione di tale posizione – fatto salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale B maschile o femminile tramite la Fase nazionale della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a 5 non rientra nella griglia dei Play-Off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai Play-Off stessi.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2024/2025.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2 Elite -A2-B Maschile e Serie A-B Femminile, nonché alla Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C/C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei giocatori e delle giocatrici

A/7 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Le modalità e la Formula di svolgimento della Coppa della Divisione Maschile la cui partecipazione è riservata a giocatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi, verranno definite con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Per la Stagione 2024/2025 la Coppa della Divisione Femminile viene sospesa e non verrà disputata.

A/8 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2024/2025 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

A/9 ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

A/10) REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”)

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 7 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2024/2025, a valere fino al 30 giugno 2025.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

Delegato	BASTIDA MARIO	
Vice Delegato	SARRA MARINO	
Componenti	CANTALINI TOMMASO RETTA RAFFAELE	COLANTONI MARIO INDICIANI SONIA
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Delegato	DI SANTO MARIO ROCCO	
Vice Delegato	D'ORAZIO PIERO	
Componenti	FIGURILLI PIETRO FARAONE SERGIO ZAPPACOSTA MASSIMILIANO	TURDO' ANTONIO MARIANETTI ENNIO
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Delegato	DI PIERDOMENICO CLAUDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO BORZILLO GIUSEPPE TRAVAGLINI DOMENICO	NARDELLA STEFANIA DOTOLI BENITO DI TOMASSO RED LILY
Segretario	CAMPOMIZZI LUIGI	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Delegato PELUSI DOMENICO
Vice Delegato CHIAVETTA ENNIO

Componenti DI PROVVIDO ENNIO D'AGOSTINO OTTAVIO
 D'ALELIO ANTONIO DI DONATO SEVERINO
 MARCONE SANDRO DELLE MONACHE SONIA

Segretario SOTTANELLI GABRIELE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO

Delegato BERARDINETTI GIOVANNI
Vice Delegato RINGEGNI ANTONIO

Componenti D'ONOFRIO ANGELO DI CESARE MATTIA

Segretario RAINALDI ANDREA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO

Delegato TRAVAGLINI PINO
Vice Delegato AFFALDANI VINCENZO

Componenti DI CIOLLA BRUNO DI FRANCESCO LUIGI ANTONIO
 CIRULLI PASQUALE

Segretario ROSSINI FABRIZIO

DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO

Delegato LOMBARDI FABIO

Collaboratori DI BATTISTA MATTIA MARCONETTI MAURIZIO

COMITATO REGIONALE BASILICATA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

Delegato COLANGELO ROCCO
Vice Delegato CERABONA ROCCO

Componenti CONSOLI GIOVANNI AMATO SABATO LORIS

Segretario TARATUFOLO MARIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Delegato DI BENEDETTO ANTONIO ROCCO
Vice Delegato BEVILACQUA ANTONIO

Componenti NAPOLITANO LUIGI SILEO DONATO
LICHINCHI GIUSEPPE ANTONIO

Segretario CARUSO SANTO

DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO

Delegato DANDREA EMIDIO

Collaboratori MESSUTI AGOSTINO LATORRACA RICCARDO NAZARENO

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Delegato MIRARCHI DANTE
Vice Delegato VIOTTI GENNARO

Componenti MONTESANO ERCOLE COLAO ALDO
PESSIA ALESSANDRO VIOTTI FABRIZIO
LEONE VITALIANO

Segretario SCARPINO ALBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Delegato MASSARINI ANTONIO
Vice Delegato PALMIERI SALVATORE

Componenti AMENDOLA FABIO GASPARE MUZZI ALESSANDRA
CARBONE ALFONSO CALABRETTA ANTONIO
SENATORE FRANCESCA GERVASI ANDREA
REDA DEBORA MISASI FRANCESCO

Segretario SCARNATO DOMENICO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Delegato TALARICO GIUSEPPE
Vice Delegato COMITO SILVIO

Componenti TALARICO MARIO FRATTO ALESSANDRO
VILLARDITA ANTONINO ROBERTO CERAUDO SALVATORE
FIORINO GIUSEPPE DELL'AMICO YLENIA
IOVINE MANUELA AMEDEO DAVIDE

Segretario FERRAGINA MARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Delegato BARBARO CARMELO
Vice Delegato PORTULESI PASQUALE

Componenti ACCURSI ROBERTA MUSOLINO GIUSEPPE
FURFARO PIETRO POLIFRONI FILIPPO
ROSSETTI DOMENICO LOMBARDO GIANLUCA
CAPOCASALE ILARIO

Segretario MARTINO BRUNO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato ARENA DOMENICO
Vice Delegato CHILA' ANTONINO

Componenti CIMINO DONATELLA MICELI SERGIO
BELLANTONIO BRUNO STILO GIANDOMENICO
BARRECA PASQUALE ALOI GIUSEPPE
NUCERA FILIPPO BRANCA ANTONIO
IERO BASILIO

Segretario PITTARELLA PASQUALE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Delegato BRUNO GIOVANNI
Vice Delegato CIMINO MARIO

Componenti ABENANTE FRANCESCO GAROFALO DANIELE
BARONE ANTONIO CIMINO GIUSEPPE
TRIPODI ELENA ABASTANTE GIOVANNI

Segretario NUNNARI STEFANO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Delegato NATALE ROBERTO
Vice Delegato IOCLANO LUIGI

Componenti CERAVOLO VINCENZO ENNIO LIOTTI NICOLA CHRISTIAN
MANGONE SALVATORE BONADDIO ANTONELLO
FUSCA ONOFRIO BONPASSO ALESSIO
VARRIALE DOMENICO LICO DOMENICO CARLO

Segretario RESTUCCIA GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Delegato PISANO ANTONIO
Vice Delegato GIACOBBE RAFFAELE

Componenti FIORINO DOMENICO SASSO SALVATORE
PISANO GIROLAMO DARIO NICOLI FABIO
CORVO CLEMENTE FALLETTI MARCO

Segretario MANAGO' VALERIO

DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO

Delegato BUFANIO BATTISTA

Collaboratori PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO RUGIERO GIUSEPPE
GNISCI MASSIMILIANO VISCA CIRO
LOGIUDICE FRANCESCO CASELLI VINCENZO
BENTROVATO IVANA FERRANTE LUIGI ELIO
CALOMENI FRANCESCO CURCIO TONY

DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO

Delegato POSILLIPO PASQUALE

Collaboratori SANGIULIANO GUSTAVO CENTO FRANCESCO LENTINI MARIO

DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME

Delegato CARNOVALE LUIGI

Collaboratori CARNOVALE ATTILIO CARNOVALE SONIA
MASCIARI GIACINTO CALIMERI ANTONIO
CONSOLE ANTONIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato COLUCCINO OLINDO
Vice Delegato IMPARATO SABINO

Componenti FAVODIANO ALESSANDRO BUONCERVELLO FERDINANDO
FINA CARMINE PICARIELLO GIANFRANCO
RICCI GIUSEPPE GIALANELLA ENZO
FEROLA ANTONIO DELLO IACONO ANTONIO
SANTANIELLO CARMINE SOCCORSO GREGORIO
GUERRIERO RAFFAELE

Segretario GUERRIERO FERNANDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato LOMBARDI VINCENZO
Vice Delegato DI MARCO PASQUALINO

Componenti DE VINCENTIS DARIO ZOLLO DORINO
SORDILLO MARIA TERESA GIULIA FILOMENA VIGLIOTTA PASQUALE
FOSCHINI RAILTON MELITO RAFFAELE
MANGANIELLO SERGIO

Segretario CORRADO ROBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato DE FRANCESCO FABIO
Vice Delegato RIVETTI COSTANZA

Componenti COLETTA MASSIMO IZZO GIUSEPPE
SPERLONGANO ANTONIO FILOSA ANNUNZIATO
DE SANTIS LUIGI PASCARELLA TIZIANA

Segretario BIRTA ANA MARIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Delegato MONTESANO ANTONIO
Vice Delegato CICCARELLI MARIANA

Componenti CINQUEGRANELLI FRANCESCO GARGIULO PASQUALE
PASCARELLA SABATINO MITTIGA STEFANO
FLORIO LEONARDO FATTORUSO CATELLO
DEL PRETE GENNARO PELUSO RAFFAELE
COMENTALE CATELLO NARCISO MARIA
COPPOLA MATTEO DE SANTO ANDREA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DI MARINO BIAGIO

MAGNO DANIELE

Segretario

FERRO GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Delegato

MAURO DONATO

Vice Delegato

MANFREDELLI ISABELLA

Componenti

PETROCELLI ANTONIO

AVALLONE ERCOLE

CENI GIOVANNI

SERRETIELLO ANTONIO

SATURNO MARIO ANTONIO

PIZZO FAUSTO

MANCINO SALVATORE

AMOROSO PIETRO

ANASTASIO GIOVANNI

GRIMALDI VINCENZO

PARISIO ELIO

MANTOVANO FILOMENA

OLIVA PAOLO

STANZIONE GIUSEPPE

LUONGO GIOVANNI

Segretario

MALANGONE PIERO

DELEGAZIONE ZONALE PIETRAMELARA - ALTO CASERTANO

Delegato

PANARELLO MICHELE

DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO

Delegato

RUGGIERO AUGUSTO

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO

Delegato

DARALLA NICOLA

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO

Delegato

CANONICO LUIGI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Delegato

GALLO MICHELE

Vice Delegato

DA NOMINARE

Componenti

STANZANI MARIO

FRANZAROLI MAURO

MEDINI RITA

FRANCIA STEFANO

RESTA COSIMO

GUERZONI PAOLO

Segretario

SEGATO GIUSEPPE

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Delegato ZUCCATELLI DAVIDE
Vice Delegato MONGARDI LANFRANCO

Componenti MAZZONE GABRIELE STECCHI MASSIMO

Segretario VERONESI VILLI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FORLI' CESENA

Delegato LAMBERTINI DANIELE
Vice Delegato SPIGNOLI DOMENICO

Componenti PELLEGRINO FRANCESCO RECIPUTI DAVIDE

Segretario VESTRUCCI EDMONDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Delegato BAISI NICOLA
Vice Delegato GIBERTINI EUGENIO

Componenti PIACENTINI MARZIA BORELLI CHRISTIAN
 NICOLETTI RICCARDO GIOVANARDI GIANFRANCO
 BELLINI FRANCESCO

Segretario BORTOLOTTI MATTIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

Delegato CAPELLI FRANCO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti BOTTAZZI STEFANO CAVAZZINI ANDREA
Segretario FAZIO ANDREA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Delegato GARDELLA ANGELO
Vice Delegato BERNAZZANI GIANCARLO

Componenti MAZZOCCHI MAURIZIO FAVARI LUCIA
 INZANI WALTER FRANZONE MARCO
 BERETTA PIETRO CAMPOMINOSI GIUSEPPE
 TARANTI LUCIANO

Segretario BERGAMI ROBERTO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Delegato JOHANNES DONATI
Vice Delegato CELOTTI DAVIDE

Componenti RANDI ANDREA MINGUZZI DOMENICO
LAMI GIANLUCA MARZANO ALFONSO
CARTA MATTEO

Segretario ZACCARI GIORGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Delegato FRANCO SERGIO
Vice Delegato BIANCHI MAURIZIO

Componenti VENERANDI OMAR GIACOMINI GIORDANO
PELLEGRINI GUIDO GORI STEFANO

Segretario EVANGELISTI FLORIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Delegato RABBI MANUELE
Vice Delegato BALZARINI PAOLO

Componenti MONTERMINI WALTER COPPOLA NICOLA
SABATTINI MAURO MENOZZI CLAUDIO
GIANNI MAURO GAMBARELLI PIERPAOLO

Segretario PIOPPI IVANO

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA

Delegato CANCIANI ERMES (AD INTERIM)
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti CASASOLA MASSIMO FIAMINGO GAETANO
FAMEA FRANCESCO

Segretario PAVANEL MAURIZIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Delegato ANTONINI GIORGIO
Vice Delegato BAGATIN CARLO

Componenti GARLANT LUIGI RONCHESE LORENZO
 LISOTTO CHIARA BOZZO STEFANO

Segretario GUBULIN GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Delegato PLAZZOTTA MAURIZIO
Vice Delegato DE ANTONI STEFANO

Componenti CANDIDO GINO SIMONETTI DENIS

Segretario NEREO DARIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE

Delegato PODGORNIK ANTONIO
Vice Delegato PREDONZANI ALESSANDRO

Componenti MLECUS ALFREDO CHIORRI AUGUSTO
 CHICCONI CLAUDIO

Segretario CHEBER ROBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Delegato BRUNO ANTONIO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti FADON FABIANO DE BELLA ERMANNO
 PIRIONI ROBERTO

Segretario FANI GLIULO MARCELLO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMITATO REGIONALE LAZIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Delegato	TAGLIAFERRI PIETRINO	
Vice Delegato	MORICONI SISTO	
Componenti	FARINA PIETRO TANZI DANIELA NECCIA LUCA	CALDERARI MARCO SABELLICO SIMONE
Segretario	SAVOI MASSIMILIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Delegato	VALENTE RAFFAELE	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	OTTAVIANI FRANCESCO ZACCHEO REGINALDO SANTINI ALESSANDRO	ZICARELLI FAUSTO VERNAZZARO FRANCESCO
Segretario	BIANCO LUIGI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Delegato	PARRAVANO GIANPAOLO	
Vice Delegato	FEDRI RENZO GIULIANO	
Componenti	MINICHETTI FULVIO MACCA GIOMBATTISTA	BISCETTI ELISA DE ANGELIS MARCO
Segretario	BONAVENTURA PAOLA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Delegato	DI BENEDETTO ANGELO	
Vice Delegato	SIMEONE ANTONIO	
Componenti	VECCHIO WALTER BRUNO RENATO CECCHINI ELVIO CARLI CINZIA	FELICIELLO CARLO CAMPOSANO FABIO DARESTA GIUSEPPE DODDI GIAMPIERO
Segretario	PARISI GIOVANNI	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Delegato	MORACCI ANGELO	
Vice Delegato	SAGGINI BRUNO	
Componenti	CELESTINI MARCELLO LAMORATTA MAURIZIO GENTILI GIUSEPPE	CHIRICOZZI FRANCO MAZZIERI MAURIZIO
Segretario	CRISTI TOMMASO	

COMITATO REGIONALE LIGURIA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI

Delegato	CODICE IGNAZIO	
Vice Delegato	FUGGETTA ALDO	
Componenti	ACAMPORA ANIELLO CASAGRANDE SERGIO	CICALA FRANCO MIOTTO DIEGO
Segretario	VACCARI CARLO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Delegato	BIANCHI CLAUDIO	
Vice Delegato	BASTONI VINCENZO	
Componenti	GOBBO MAURIZIO ULISSE FULVIO	RATTONE PATRIZIO VASSALLO CORRADO
Segretario	BOERO ITALO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Delegato	CANETTI SILVIO	
Vice Delegato	PIRA ENRICO	
Componenti	ANNIBALE GIANPAOLO BENEDETTO ANTONIO	FIANI MATTEO
Segretario	MARAFANTE MONICA	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Delegato CROVARA DORIANO
Vice Delegato BARTOLETTI GIAN MARCO

Componenti CAMPANELLI GIOVANNI PAGANINI CARLO
CONTI LORENZO

Segretario TORRE GANDOLFO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Delegato IANNECE CARMINE
Vice Delegato BESIO GIOVANNI

Componenti BARLOCCO FABIO BATTAGLINO MARCO
LAZZARI LUCIANO PENNA GIAMPIERO
CERRI DAVIDE

Segretario FANTINO GIOVANNI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Delegato MAZZOLENI ROBERTO
Vice Delegato MAZZOLENI LUISA

Componenti MAGGIONI ANTONIO TORMENA GIOVANNI
VITALI PIERANGELO BONACINA ENRICO
RUGGERI FLORIANO PAGANI MAURO
LUGNAN MARZIO BORALI MATTIA
ALLIEVI CLAUDIO

Segretario GHISLANDI ENRICO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Delegato FACCHI STEFANO
Vice Delegato RICCI GIACOMO FERDINANDO

Componenti FERRARI MARCO BIASIN PAOLO
ARMANINI ALBERTO GHIDONI TIZIANO
ASTORI DARIA IDA

Segretario CAPITANIO MATTIA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Delegato	FINELLI DONATO	
Vice Delegato	BIANCHI GIANNI	
Componenti	CITTERIO ANTONIO COLOMBO ROBERTO CLERICI LUIGI	GRECO BARBARA MONTORFANO ROBERTO
Segretario	VAROTTO ADRIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Delegato	DENICOLI ANDREA	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	BIGNAMINI ORIANA DONINI SIMONA	MOLASCHI MAURIZIO
Segretario	CORBANI GIANLUCA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCO

Delegato	COLOMBO GIOVANNI	
Vice Delegato	BINDA GUGLIELMO	
Componenti	PANZERI MAURIZIO ANNICCHIARICO GIOVANNI	NAVA GIANFRANCO
Segretario	MONTI ANTONIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO

Delegato	LUONI FEDERICO	
Vice Delegato	MORELLI CRISTINA	
Componenti	VAGHI ERNESTO BARBAGLIA ALBERTO	TRIBUZIO MASSIMO RECROSIO PAOLO
Segretario	CARNAGHI VALTER	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI

Delegato	AMPISIO ERMINIO	
Vice Delegato	GENERANI ROBERTO	
Componenti	AIOLFI LUCIANO PIZZAMIGLIO UMBERTO	ORSINI ANGELO GEROLI GIANCARLO
Segretario	SORRENTINO SARA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Delegato	SARZI NICOLA	
Vice Delegato	DALCO' ANTONIO	
Componenti	MANZOLI SERGIO ACERBI STEFANO	CALEFFI VILLIAM
Segretario	SCARAVELLI DANTE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

Delegato	GIROTTO ADRIANO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	MINOIA BRUNO CARLO COMMISSO DARIO MARIA MANNA ANGELO ANTONIO	DE PALMA GIUSEPPE FELTER FRANCO MALINI ANDREINA
Segretario	SOMENZI TERESIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA BRIANZA

Delegato	REDAELLI ERMANNO	
Vice Delegato	MANZONI DARIO	
Componenti	CAVORSI MARIO BONALUMI ALESSANDRO MANFREDI MICHELE	MARIANI RODOLFO GENTILE DOMENICO GRIGNANI ANTONIO
Segretario	CICCHETTI ALESSANDRO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Delegato SORDI GIANMARIO
Vice Delegato MONTAGNA ANDREA

Componenti ORNIGOTTI GIOVANNI DESTRO GIANLUIGI
 RANZINI GIORGIO ORTI GIOVANNI
 MANENTI GIANFRANCO

Segretario BOVONE ANDREA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

Delegato CROCE DANIELE ANTONIO
Vice Delegato LISIGNOLI ROMANO FORLIN

Componenti BRUGA ALBERTO ONGARO DANILO
 D'ERI FULVIO DOMENICO RICCARDO DE GIAMBATTISTA ALBINO
 LIVRAGHI ALDO GROSSI ROBERTO
 POZZOLI SERGIO

Segretario CAO ELENA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Delegato BIANCHI LORENZO
Vice Delegato MILANI ANDREA

Componenti ARRIGO ROBERTO BRIANZA FABRIZIO
 D'ALESSANDRO LUIGI SCHEMBRI PIERO MARIA
 GEPRINI ETTORE

Segretario CAPPIA MASSIMO

COMITATO REGIONALE MARCHE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Delegato ROCCHI ELVIO
Vice Delegato DUCA ALDO

Componenti POLENTA FLAVIO CESARETTI LUIGI
 INZITARI FRANCO COTOLONI ATTILIO
 CANALINI GIANNI

Segretario STAFFORTE CORRADO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Delegato	PAOLETTI LUIGI	
Vice Delegato	PETRITOLA PIERO	
Componenti	PERONI PIETRO FELICETTI GIOVANNI	FONTANA MARIO
Segretario	DI MARCO PASQUALE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Delegazione	ANDRENELLI GUIDO	
Vice Delegato	TRASATTI GINO	
Componenti	SOLDINI GABRIELE FRANCUCCI MAURIZIO	MONTIRONI MARIO
Segretario	CONTIGIANI SILVANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO

Delegato	MORMILE PASQUALE	
Vice Delegato	SAUDELLI SAURO	
Componenti	BEDINOTTI LUIGI SCHIRO' ANTONIO NOBILE ACCARDI JACOPO	OLIVI PAOLO PEDINELLI MAURO
Segretario	VERARDO STEFANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO

Delegato	MALASPINA GIUSEPPE	
Vice Delegato	AMICI PATRIZIO	
Componenti	MICUCCI GASTONE STROVEGLI GIANNI	TOSONI JOELE
Segretario	RICCI GIUSEPPE	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMITATO REGIONALE MOLISE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Delegato SORGENTE RAFFAELE
Vice Delegato PASQUALE PIETRO

Componenti IACURTI PIETRO

Segretario NAPOLITANO PASQUALE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA

Delegato ROSSI ANTONIO
Vice Delegato FORTE ALFONSO

Componenti GUGLIELMI RENATO CELESTINO SANTORO NICOLINO

Segretario CASTALDI MICHELE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Delegato GIACOBONE MARCO
Vice Delegato SEMINO LUCIANO

Componenti TRISOGLIO ALESSANDRO BISOGLIO MARIO CARLO
 BRODA GIANNI BORELLO MAURO

Segretario BRUNO GIANPIERO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Delegato MERLO GIANFRANCO MARIO
Vice Delegato PANTANO FRANCESCO

Componenti BRAGATO TIZIANO PERA GIUSEPPE

Segretario FASSONE BRUNO



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato LANZA GIULIO
Vice Delegato MARCHINI ELIO

Componenti SOLA GIANMARCO FRANCISSETTI ENZO
 NARCETTI FABIO

Segretario SANTOMAURO ANGELO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Delegato CHIAVASSA GIUSEPPE
Vice Delegato FACCIA GIOVANNI

Componenti BIGLIONE GIANORESTE MELIS IGNAZIO
 CORRADO LUCA

Segretario BALLARIO GIOVANNI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato DRAGO ROBERTO
Vice Delegato MILANO GIANFRANCO

Componenti TURATI GIORGIO FASSINO GUIDO

Segretario PISTOLESI GIANNI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Delegato VERDICCHIO MICHELE
Vice Delegato ECCELSI ALESSANDRO

Componenti SETTONI MAURIZIO RAMAZZOTTI SERGIO
 BONINSEGNA MASSIMO BIANCHI RINO

Segretario ECCELSI MARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato MUCCIOLO PIERLUIGI
Vice Delegato TONELLI SILVIA

Componenti PRIMERANO FRANCESCO MAURINO MASSIMO
 BOLZONI SERGIO

Segretario PINTORI ORLANDO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato SPINA GIOVANNI
Vice Delegato CAPELLO DANIELE

Componenti BOERO FRANCO CAPILLI GIULIO

Segretario BOCHICCHIO SIMONA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato MADEO BENEDETTO
Vice Delegato IULITA MAURIZIO

Componenti CARAMIELLO FRANCESCO FERRARO FEDERICO
ALBERTI FABIO

Segretario BELLI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato PULCINA PIERO
Vice Delegato BOBBA CLAUDIO

Componenti CORBELLETTI GIUSEPPE MASCARI ROSARIO
ZOLA PIERO ANGELO

Segretario FAMA' ROCCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Delegato ALBARELLO MARCO
Vice Delegato BRIARAVA GIUSEPPE

Componenti CARNEVALETTI ALDO VALENTINI ERMINIO
JACOBUS STRIJBOSCH CHABOD LORIS
COTRONEO ALBERTO

Segretario DEL FAVERO MARCO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Delegato ZONNO EMANUELE
Vice Delegato FABBRICATORE VITO

Componenti DE GIGLIO DOMENICO LOIACONO GIACOMO
LOBELLO GIUSEPPE RICCARDI MICHELE
DADDARIO MICHELE D'ADDARIO RAFFAELE
LIACI ANDREA SCAMARCIA GIOVANNI
CAMPOBASSO FRANCESCO POMES GIUSEPPE
COSTANTINO GIUSEPPE

Segretario DE NICOLO' PIERFRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BAT

Delegato LAMIA CAPUTO PIERPAOLO
Vice Delegato PETRUZZELLA LUCA

Componenti MINETTI CLAUDIO BUCCI LUCANTONIO
RUTIGLIANO DAVIDE DICHIANO NICOLA

Segretario GAUDINO ASSUNTA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Delegato DISTANTE FERNANDO
Vice Delegato AVERSA CARLO MODESTO

Componenti PASIMENI GIORGIO MENCONI GIUSEPPE
MACI SALVATORE COSTANTINO ALESSANDRO
COLELLI COSIMO D'ALESSANO SAMUELE

Segretario FONTANAROSA ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Delegato TAGGIO LORENZO
Vice Delegato FUIANO GAETANO ANTONIO

Componenti TUCCI MARIA TERESA RIZZI GIOVANNI
QUIRITO GIUSEPPE TAGGIO LUCA
CAGNAZZO RAFFAELE PELLEGRINO RICCI
NIGLIO ANTONIO IATAROLA CRESCENZO

Segretario NAZZARO LUIGI

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Delegato DE MITRI LUANA
Vice Delegato SERAFINO ANGELO

Componenti RIZZO ANTONIO ELIA ELIO
PINI UMBERTO GUIDO ELISEO
TRULLO COSIMO MANNO VINCENZO
TROTTA ROBERTO SARACINO ANTONIO
FERSINI VIRGILIO SALES JACOPO

Segretario BASURTO FRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Delegato TORIO FABIO
Vice Delegato BIONDI ELIO

Componenti MOLENDINI MARIO TORIO PASQUALE
PORZIO GIUSEPPE TODARO GIUSEPPE
FERRO LUIGI DE TUGLIE MATTIA
LIUZZI ANTONIO PORZIO ALBERTO
BRUNO VITTORIO SCARPETTA NICOLA

Segretario DE TUGLIE ANTONIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE

Delegato COLAZZO ORAZIO
Vice Delegato SERAFINO LUIGI

Componenti SABATO GIOVANNI IANNONE GIUSEPPE
GALATI ANNA GRAZIA

Segretario VERGARI ANTONIO

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Delegato PISTIS ROBERTO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti CAGLI LORENZO COMELLA EMANUELA

Segretario f.f. MADAU ANTONIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA

Reggente SERRA RENATO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti DA NOMINARE

Segretario f.f. MADAU ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NUORO

Delegato TENDAS LUCA
Vice Delegato CAPPAL ALBERTO

Componenti DELL'ORFANO FABRIZIO CATTE ADRIANO
 PORCU ANDREA MUREDDU GIANNI

Segretario MARIANE ANDREA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA - TEMPIO

Delegato SATTA GIANGIACOMO ROBERTO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti SATTA MARA CAPPELLI ELENA
 LATTUNEDDU LUCA

Segretario MASU GIROLAMO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO

Delegato COSTELLA MANOLO
Vice Delegato COLLU SIMONETTA

Componenti INTERMITE MASSIMO ARCA FEDERICA
 MADAU SALVATORE FADDA FRANCESCO

Segretario MEDDE ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

Delegato PINNA PEPPINO
Vice Delegato RUIU GIOVANNI

Componenti CORGIOLU CARMELANNA MURGIA MATTEO
 SATTA ANTONELLO MANCA GIORGIO

Segretario SATTA ANDREA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORTOLI' - OGLIASTRA

Delegato	RIONERO VIOLO	
Vice Delegato	SCATTU SILVANA	
Componenti	PISANO LUIGIA DENIS PITTALIS	MEREU FRANCESCO GHIRONI MANUELA
Segretario	PILI LUIGI	

COMITATO REGIONALE SICILIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Delegato	CARAMANNO ANGELO	
Vice Delegato	LENTINI CARMELO	
Componenti	CASA' CALOGERO CARAMAZZA FRANCESCO MAURIZIO VALENTI DIEGO CARAMANNO ANTONINO	CARLISI STEFANO MONTAPERTO GIOACCHINO BURGIO TONINO
Segretario	SANFILIPPO SALVATORE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G.

Delegato	MOLINO GIUSEPPE	
Vice Delegato	LANZA PLACIDO	
Componenti	CALABRO' SANTO CONTI FRANCESCO PERDICHIZZI FRANCESCO	GIAMBO' ANTONINO MONDELLO LORENZO
Segretario	AGRI' GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Delegato	VITALE GIORGIO	
Vice Delegato	MORGANA ROBERTO	
Componenti	GRECO SAVERIO POLIZZI MICHELE DONATELLO DI BARTOLO DAVIDE LUCA SARDO FERNANDO	PEPE GANDOLFO MARIA LACAGNINA SALVATORE TERRANA CALOGERO
Segretario	SCEBBA LUIGI	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

Delegato GURRISI LINO
Vice Delegato SAPIENZA MARCELLO

Componenti ANTONUCCI DARIO DE LUCA SERGIO
DI GREGORIO LUCA BARCELLONA GAETANO
MAUGERI ANTONINO SALAMANCA MARIO

Segretario CALOGERO GIANFRANCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA

Delegato ANZALDI GIUSEPPE
Vice Delegato LA PAGLIA MATTEO

Componenti LATTUCA ANNA MARIA MILLAURO GIUSEPPE
MILOTTA MARIA ASSUNTA SPALLETTA FILIPPO

Segretario DI LUCA GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

Delegato LACAVA LEONARDO
Vice Delegato GREZZO FRANCESCO

Componenti SARAO' SANTI SETTIMO FRANCESCO GIUSEPPE
RIPINTO RENATO COSTANTINO SALVATORE
GUGLIELMO ANTONIO LANDRO PASQUALE

Segretario FERRARO CARMELO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Delegato CARDELLA FABIO
Vice Delegato PORRETTA MARIO

Componenti GIARRUSSO ANDREA LA PAROLA FRANCESCO PAOLO
D'ALBERTI CALOGERO

Segretario CAPUANA FABIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA

Delegato	GIACCHI GINO	
Vice Delegato	LA COGNATA ARMANDO	
Componenti	LA LOTA ANDREA FERLANTE SAVARESE GIUSEPPE TRAINA ROSARIA	FICILI BARTOLOMEO VITALE MASSIMILIANO POIDOMANI MICHELE
Segretario	VITALE VINCENZO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

Delegato	CAVARRA NELLO	
Vice Delegato	FARAONE VINCENZO	
Componenti	GUGLIOTTA PAOLO SCIMO' VITTORIO	CASSIA MARCO AGLIANO' SEBASTIANO
Segretario	RIZZA ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

Delegato	LOMBARDO PIETRO BRUNO	
Vice Delegato	AMOROSO ANTONIO	
Componenti	SACCO GIOVANNI LICATA VITO BIANCO SALVATORE	ANTERI VALERIA LOMBARDO PASQUALE
Segretario	PANFALONE VINCENZO	

COMITATO REGIONALE TOSCANA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Delegato	PETRUCCI GIANFRANCO	
Vice Delegato	PERUZZI FRANCO	
Componenti	PIOVOSI LORENZO	MACCARINI LUCA
Segretario	OTELLI SILVANO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Delegato MATTEINI ALESSANDRO
Vice Delegato BONIFACIO MAURIZIO

Componenti DEL ROSSO CLAUDIO BINAZZI FRANCO
 NALDI ANNA RICCI LUCA
 FRANGINI LUCIANO

Segretario GROSSI TIZIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Delegato ROSSI AGIDE
Vice Delegato MACHETTI FABIO

Componenti CARRARESI FRANCO SILLI ENRICO
 LUCCHETTI MANRICO

Segretario PEPI CLAUDIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

Delegato PASQUALETTI PAOLO
Vice Delegato CARBONCINI PAOLO

Componenti BONANNINI ENRICO STIACCINI FRANCO
 STEFANINI MAURO PALUMBO LUCA

Segretario AGRETTI ALDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Delegato DINELLI EUGENIO
Vice Delegato MODENA MASSIMO

Componenti BARGIACCHI FRANCO TADDEUCCI MASSIMILIANO
 TABARRACCI ALVARO GUAZZELLI MAURO

Segretario DINELLI FRANCO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Delegato RATTI GIULIANO
Vice Delegato PONTICELLI LUCA

Componenti VANGELI ROBERTO BOIFAVA IVAN
VATTERONI CLAUDIO

Segretario BELLE' FRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Delegato MARINI FRANCO
Vice Delegato SEVERINO GIUSEPPE

Componenti GADDUCCI BRUNO MORELLI FRANCO
CHINI ALDO

Segretario PERINI MARCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Delegato D'AMBROSIO ROBERTO
Vice Delegato SPINICCI STEFANO

Componenti VACCARO ANGELO MAZZANTI EVARISTO
MATI GIORGIO LISSA MASSIMO
GENSINI GIULIANO CARRADORI STEFANO
NUGET SERGIO

Segretario SALVESTRINI MIRCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Delegato FALCO MAURIZIO
Vice Delegato BETTARINI GINO

Componenti INCERPI DARIO CASANOVA IVO
FERRONI ENRICO COLZI DANIELE
BERNARDI ROMANO PAOLO FALCO ANDREA
CRISANTO MAURIZIO

Segretario QUERCI ROBERTO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Delegato	FORTE CARLO	
Vice Delegato	CIATTI CARLO	
Componenti	PALLARI GIANNI VENERI VITTORIO	BELLACCINI DUCCIO AMIDEI MAURIZIO
Segretario	MATERA MASSIMO	

COMITATO REGIONALE UMBRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

Delegato	UBALDI VIRGILIO	
Vice Delegato	SCOCCIA FAUSTO	
Componenti	ASCANI ORNELIO RUBECA ANTONIO UBALDI FABIO BARTOLINI FABIO	CISTELLINI MASSIMO ROSSI LUCA TUFO GIANCLAUDIO GLIOTI CARMELO
Segretario	CIURNELLA ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Delegato	FORTI MASSIMO	
Vice Delegato	MARCHEGIANI ROBERTO	
Componenti	URSINI BERARDINO DAMASCENI MAURIZIO	RAMINELLI ALBERTO TARQUINI ORIANO
Segretario	MONTICELLI GIOVANNI	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO

Delegato	ANGELONI MIRANDO	
Vice Delegato	BURANI MAURO	
Componenti	PETTINARI FRANCESCO ALUNNI PAOLO	CENCIARINI SERGIO MENICHETTI FRANCO
Segretario	TRAVERSINI GIOVANNI	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Delegato	ROCCETTI DANTE	
Vice Delegato	GIOVANNINI LUCA	
Componenti	ALESSANDRI MICHELA ROSCINI ICILIO	ROCCETTI FILIPPO
Segretario	ALESSANDRI MAURO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO

Delegato	PACCAMONTI LUCIANO	
Vice Delegato	BICCHERI RODOLFO	
Componenti	GAMBINI BARBARA PASTORELLI MONIA MARINI MARIANI RAOUL	MAURIZI MARIA PIA BUCEFALO ALESSANDRO
Segretario	ZEBI LUCA	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO

Delegato	POLEGRI GIANLUCA	
Vice Delegato	DI BARTOLOMEO ALESSIO	
Componenti	AVOLA LEONARDO PACE STEFANO	RICCITELLI GIANFRANCO
Segretario	PECORELLI ALBERTO	

COMITATO REGIONALE VENETO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Delegato	BIRTI LIVIO	
Vice Delegato	MINISINI BRUNO	
Componenti	ZANCHIN MAURO TOLFO GIOVANNI	SCETTRO NICOLA COSTENARO NICOLA
Segretario	MITROTTI SALVATORE	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Delegato	ZANIN ORAZIO	
Vice Delegato	BOITO MANUELA	
Componenti	DAL PONT LUCA DALLA CORT ALFREDO CARRERA EROS	DE CASSAN FABIO DALLA PALMA CLAUDIO
Segretario	DE LEONARDIS BERNARDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

Delegato	PICCOLI GIAMPIETRO	
Vice Delegato	MOTTA MASSIMO	
Componenti	BODO STEFANO PITTARELLO CLAUDIO TISATO GABRIELE LISSANDRON CLAUDIO SCORZONI MARIACHIARA RIZZATO RENATO	CAMPACI SEVERIO SPOLAORE ALBINO BODO IVANO OMETTO FRANCO GRIGOLON ANTONIO
Segretario	DA NOMINARE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO

Delegato	PASTORELLO LUCA	
Vice Delegato	MORETTO RIDOLFO	
Componenti	SACCHETTO ARRIGO ENZO RAVAGNANI LINO MAZZO FRANCESCO MAZZO ANTONIO	CONTATO DAVIDE VIOLATI ALESSANDRO RAGONA VIVIANA
Segretario	BELELLA IVANO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI S.DONA' DI PIAVE

Delegato	BISOL MANILA	
Vice Delegato	SALVADOR MARIO	
Componenti	DE MARTIS ELENA DAMO OTELLO	TREVISIOL ITALO
Segretario	BALLARIN IVAN	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Delegato DONA' CLAUDIO
Vice Delegato ANTONIOLI GIOVANNI

Componenti RESTELLI CARLO ROBAZZA LEO
BAGGIO BRUNA ZILIOOTTO ELENA
BRESSAN PAOLO

Segretario POL ALESSANDRA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Delegato MURIOTTO GIANCARLO
Vice Delegato CREMASCHI TULLIO

Componenti BULLADO SILVANO MORO GABRIELE
CONFALONE FRANCESCO ALBERTINI FABRIZIO
FRANZOI ARMANDO TASSO SILVANA
TREVISAN MASSIMO BACCI ANGELO

Segretario CABIANCA GABRIELE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

Delegato PRANDO CLAUDIO
Vice Delegato FRANCIOLI DONELLA

Componenti BONFANTI LUIGI FEDRIGO ALESSANDRA
FERRONI MASSIMILIANO FILIPPINI GIANCARLO
PALMIERO GIOVANNI TESSARI ANDREA
VERZINI GIORGIO DOMINICHINI ALFREDO
DUSINA ORLANDO PAOLO MARZARI ELEONORA
MASSEI MAURIZIO

Segretario RENSI MARISA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Delegato FRANCESCHETTO MARCO
Vice Delegato DONADELLO LUIGI

Componenti PONTALTI ISABELLA CAMPANILE FRANCESCO
BANZATO FRANCO

Segretario ARDUIN GIANFRANCO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 8
Stagione Sportiva 2024 – 2025

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2024–2025 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile a questo dominio:

www.eclaim.cloud

Sarà possibile accedere alla piattaforma eClaim anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

La procedura di denuncia on-line, innovativa e di facile gestione, consente di firmare digitalmente la denuncia sinistro assicurando l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili **le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.**

La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, **entro 30 giorni dalla data dell'evento.** In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi dall'accadimento dell'evento, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Private Broking Srl, Via Vincenzo Monti, 11 – 20123 MILANO.**

CONTACT CENTER

Sono attivi due numeri verdi e un numero di rete fissa a disposizione dei tesserati LND.

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)

02-50033122 (per chiamate da rete mobile)

(il numero verde e il numero di rete fissa su indicati si occupano dei sinistri accaduti dal 1° luglio 2023)

A questi numeri risponderanno gli operatori di eClaim che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti a partire dal 1° luglio 2023.

800 137 060

(il numero verde su indicato si occupa dei sinistri accaduti entro il 30 giugno 2023)

A questo numero risponderanno gli operatori di AON che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti fino al 30 giugno 2023.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



ATTENZIONE: PER I SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

Si ricorda agli utenti che i sinistri accaduti e/o denunciati fino al 30 giugno 2023 devono essere gestiti attraverso il portale *One care* all'indirizzo web <https://www.onecare.aon.it/>

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale giovanile) non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC. Anche questi tesserati utilizzano la piattaforma eClaim per la denuncia sinistro optando, però, per il portale FIGC.

DENUNCIA SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE

I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi (RCT) devono essere denunciati compilando il "modulo denuncia RCT" e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.

Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web <https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni>.

La società Willis Italia S.p.A., che provvede alla gestione dei sinistri RCT, è contattabile al numero telefonico 06 54095270.

Si rappresenta sin d'ora che la società Willis Italia S.p.A. **NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni** poiché questi non sono gestiti da tale società.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

- 1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA **NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde di riferimento;
- 2 – IL SERVIZIO **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Per venire incontro alle esigenze delle società sportive e dei tesserati, il servizio è attivo anche all'indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2024/2025 è pari ad **euro 24,00** per gli assicurati delle categorie **Calcianti/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.**

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad **euro 24,00** – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2024/2025:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **180,00**;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro **90,00**.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2024/2025 è di euro **5,00**. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 11 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 2/A della F.I.G.C inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività di Società della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 22 maggio 2024, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. BOLZANO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
VINTL	50440	C.P.A. BOLZANO	C.U. N. 5	25/07/2019
KICKERS BOLZANO BOZEN	919162	C.P.A. BOLZANO	C.U. N. 7	08/08/2019
GLURNS	953682	C.P.A. BOLZANO	C.U. N. 7	27/07/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. TRENTO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SPORMAGGIORE	914233	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 26	28/09/2023
TRILACUM	932264	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 26	28/09/2023
AQUILA ROVERETO	943183	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 9	10/08/2023
ROBUR	951628	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 8	03/08/2023
AQUILABIANCA CLUB	952718	C.P.A. TRENTO	C.U. N.17	31/08/2023
ORZANO CALCIO	953884	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 9	10/08/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. ABRUZZO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
D.D. FRONDAROLA	82103	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023
WOMEN L AQUILA SOCCER	600129	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	07/09/2023
FUTSAL PESCARA 1997 SRL	600280	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	24/08/2023
NERETO CALCIO	600786	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 5	03/08/2023
REAL MONTAZZOLI	916344	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	24/08/2017
REAL PESCARA	920769	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	03/08/2017
PRETORO CALCIO	930844	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 27	02/11/2023
PICCIANO CALCIO	932826	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 17	05/10/2023
S.ANNA	933804	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	07/09/2023
DINAMO ROCCASPINALVETI	936472	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 4	27/07/2023
SCACCO MATTO TAGLIACOZZO	938257	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023
MAGNIFICAT CALCIO	938491	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 6	09/08/2023
TORRE CALCIO	943702	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 2	13/07/2023
POL.D.GROTTE DI STIFFE VESTINA	945606	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 19	12/10/2023
SCAFAPASSOCORDONE	946975	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	24/08/2023
TIRINO BUSSI	947976	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	07/09/2023
FUTSAL LANCIANO	949252	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	24/08/2023
FC TRE VILLE 93	949743	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	07/09/2023
ATLETICO GIULIANOVA	951690	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 6	09/08/2023
CASTEL DEL MONTE	951877	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	24/08/2023
M.R. LENTELLA 2019	951946	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023
REAL CASOLI CALCIO A 5	953064	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 6	09/08/2023
THE FIVE PALLANO	955064	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023
FT MARTINSICURO CALCIO	955441	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. BASILICATA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
PRESSING	206347	C.R. BASILICATA	C.U. N. 43	17/11/2023
ALTO BRADANO	921625	C.R. BASILICATA	C.U. N. 104	26/04/2024
MONTESCAGLIOSO CALCIO	933671	C.R. BASILICATA	C.U. N. 69	31/01/2024
OR.SA. VIGGIANO	942991	C.R. BASILICATA	C.U. N. 10	04/08/2023
FUTSAL RIONERO	945776	C.R. BASILICATA	C.U. N. 35	25/10/2023
CANCELLARA	946242	C.R. BASILICATA	C.U. N. 28	04/10/2023
JESUS BUON PASTORE	946280	C.R. BASILICATA	C.U. N. 7	17/07/2023
PROLOCO CALCIO SPINOSO	952065	C.R. BASILICATA	C.U. N. 28	04/10/2023
SAN FELE CALCIO A 5	953405	C.R. BASILICATA	C.U. N. 28	04/10/2023
POTENTIA CALCIO A 5	954443	C.R. BASILICATA	C.U. N. 104	26/04/2024
F.S. SASSO	955491	C.R. BASILICATA	C.U. N. 28	04/10/2023
INVICTA POTENZA	955602	C.R. BASILICATA	C.U. N. 104	26/04/2024
A.S.D.POTENZA CLUB SPINOSO	962779	C.R. BASILICATA	C.U. N. 104	26/04/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CALABRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
GIALLOROSSI SCHOOL 87	203360	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
GIOVANILE SCANDALE A.S.D.	911252	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ANCINALE	912454	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
VIBO CALCIO A 5	914897	C.R. CALABRIA	C.U. N. 79	07/12/2023
CERVA	916346	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
REAL SILANA	916701	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
EUROPA	916824	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ORATORIO SAN PIO	918139	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
CALCIO GIOVANILE S.PIETRO	931485	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
SAN FRANCESCO	933326	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
AZZURRA 1998	933871	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
CHIARAVALLE	933884	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
CORMAR FUTSAL REGGIO CAL	934934	C.R. CALABRIA	C.U. N. 163	09/05/2024
MIRABELLA	936763	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ACADEMY CASTROVILLARI	936977	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ORESTE ANGOTTI	938707	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SALES STYLE SOVERATO	938889	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
REAL SAN FRANCESCO ASD	939038	C.R. CALABRIA	C.U. N. 87	29/06/2017
ROGLIANESE CALCIO A 5	940712	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ACQUAPPESA A.S.D.	942993	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
UNIONE SPORTIVA MARANO	944183	C.R. CALABRIA	C.U. N. 77	05/12/2023
CLERUS IMPERIALIS	947751	C.R. CALABRIA	C.U. N. 18	31/08/2023
SOCCER GEROCARNE	948207	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
DASA	948475	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
NUOVA ANTONIMINESE 2018	949899	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
PERNOCARI CALCIO 1983	949976	C.R. CALABRIA	C.U. N. 66	16/11/2023
PUHERIU CALCIO	950191	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
ORATORIO SANT EUFEMIA	950385	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023

2018 FUTURA MONTEROSSO	950477	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
C5 SPORTING MONGRASSANO	952220	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
ROTA GRECA	952227	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SAN NICOLA CARFIZZI	952240	C.R. CALABRIA	C.U. N. 30	21/09/2023
REAL DAMPETIA	952309	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
CLETO	952479	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
NUOVA AIELLO	952501	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
ARREDIAMO INSIEME	952554	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
SILVIO LONGOBUCCO	953202	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
F.C. COTRONEI 2020	953287	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SERRATA	953418	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
GALATRO	953485	C.R. CALABRIA	C.U. N. 69	23/11/2023
SANT ELIA	954090	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
ACADEMY STRONGOLI	954231	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
PRO FERPLAE	954233	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
CLUB QUADRIFOGLIO 97	954328	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
NEW FUTSAL UMBRIATICO	954329	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
DRAPIA	954371	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SPORTING CHIARAVALLE ASD	954939	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
SSD PITBULLS	955399	C.R. CALABRIA	C.U. N. 49	20/10/2023
SAVELLI 2022	955449	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CAMPANIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
FC LUSCIANO	74627	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 5	24/07/2023
ASD SAN VITALIANO	79428	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 5	24/07/2023
CELLOLE CALCIO	621097	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 8	03/08/2023
ATLETICO SAN MARCO	621226	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
S.ROCCO	912279	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 23	21/09/2023
EDEN SOCCER ACADEMY	914229	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 3	20/07/2017
MONTEMARANO	915486	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ALMA SALERNO C5	917956	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
NEW MARYROSY A.S.D.	920188	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
VIRTUS VALENTE 2008	922159	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 26	26/09/2023
ATLETICO SOCCER ERCOLANO	930588	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 8	03/08/2023
OLIMPIA CAPRI C.PECORARO	935430	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
A.P. CALCIO A 5	935762	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 19	08/09/2023
ARCOBALENO	936035	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 56	30/11/2023
CALATIA CALCIO MADDALONI	936717	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 92	03/07/2018
NEW MASSA	936751	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
QUARTOGRAD	936790	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
REAL SANGIOVANNESE	936950	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 3	20/07/2017
ANZANO 1971	936990	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
REAL SAN GIUSEPPE	938741	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 26	26/09/2023
VIRTUS CARANO A.S.D. 1962	939155	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 27	28/09/2023
MONTEFUSCO	939263	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
REAL SPORTING AVERSA	941881	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 44	12/11/2015
HIRPINIA	942228	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 44	12/11/2015
A.S.D. VIRTUS SPIGOLATRICE	943949	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
CITTA DI PALMA C5	945467	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 26	26/09/2023
NAPOLI BARRESE	945563	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
GIOVENT PAGANI 2017	947212	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023

CALCIO GIOVANNI FERRARO	947265	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 73	04/01/2024
CAMPANIA FELIX	947313	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 93	03/07/2018
S.ANDREA DEL PIZZONE	947767	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
LUPO FIDELIS	947818	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
S.G. SPORTING CLUB A R.L.	948070	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
FCD HELLAS TAURASI	948184	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 27	15/12/2022
TALENT ACADEMY CASERTA	949329	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
SAN MARCO AGROPOLI	949395	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ASCEA 2018	949574	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
A.S.D. F.C. ROTONDI	950039	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 5	24/07/2023
RINASCITA PIANESE ASD	950129	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
DUE SICILIE FUTSAL	950162	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 23	21/09/2023
ATLETICO CALCIO	951508	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 6	27/07/2023
CASELLE CALCIO	951822	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 31	05/10/2023
REAL SAMBUCO	952241	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 20	14/09/2023
POLIS. AGER NUCERINUS	952248	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 33	09/10/2023
FUTSAL CALANCA	952331	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 8	03/08/2023
STURNO	952416	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
CASAMICCIOLA TERME	952468	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ROVELLA CALCIO	952507	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
SPARTAK FUTSAL FEMMINILE	953172	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
REAL PIGNATARO	953404	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 47	09/11/2023
PARTIZAN	953407	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 41	26/10/2023
ALCHIMIA CALCIO	953422	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
SPORTING QUALIANO	953424	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ELEA VELIA	953502	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 47	09/11/2023
ACCADEMIA VESUVIANA	953855	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ACADEMY DREAM TEAM C.F.	954069	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
STAR GAMES BENEVENTO	954117	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
VALLE	954288	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
CARBONARA CALCIO	954291	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023

ATLETICO SANNITA	954346	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
POL. ACERNO CALCIO	954363	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ASD SVT	954364	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
SPORTING GALACTICOS	955075	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ALBA NOLANA C5 FEMMINILE	955357	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
FC SERRONI	955360	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
LA NUOVA ERA	955451	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
A.F.INDOMITA	955457	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 6	27/07/2023
PHLEGRAIOS FUTSAL	955551	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
POL BASKET VESUVIO	955558	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 27	28/09/2023
RINASCITA SANFELICIANA	955585	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. EMILIA ROMAGNA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
GRAGNANO A.S.D.	22080	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 31	11/10/2023
VADESE SOLE LUNA	53950	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 7	21/07/2023
WADIS PAESANTI GORINO	57380	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 2	07/07/2023
BERRA	64450	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 3	12/07/2023
SAN PATRIGNANO	75131	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 12	09/08/2023
S.MARTINO	77719	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 8	26/07/2023
FAVENTIA	630054	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 1	04/07/2023
65 FUTA	630231	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 45	22/11/2023
PICCOLI CALCIATORI	912247	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 45	22/11/2023
FLOS FRUGI F.C.	915399	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 1	04/07/2023
FIORE PALLAVICINO	917051	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 20	01/09/2023
FUTSAL BELLARIA	917235	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 2	07/07/2023
SCANDERBEG	920798	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 6	19/07/2023
AQUAE SPORT CENTER SOCIETA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA	922771	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 73	21/02/2024
MADER BOLOGNA	930046	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 22	08/09/2023
LEMIGNANO 1988	930091	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 55	22/12/2023
LYONS QUARTO A.S.D.	930393	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 73	21/02/2024
UNI.CA. 2010	932548	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 32	13/10/2023
UNITED BELLARIA	934224	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 45	23/5/2018
CASTIGLIONE CALCIO	934341	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 31	11/10/2023
ATLETICO VISERBA A.S.D.	940769	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 3	12/07/2023
TRAGHETTO MOLINELLA ASD	940815	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 2	07/07/2023
POLISPORTIVA POSSIDIESE	941000	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 71	14/02/2024
ACADEMY CASALESE	945450	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 2	07/07/2023
CAMPANELLA A.S.D.	947545	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 21	06/09/2023
S.T. YOUNG 2017 CATTOLICA	947573	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 45	22/11/2023
ATLETICO DOVADOLA	949621	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 27	27/09/2023

CALCIO BIZZUNO	951423	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 8	26/07/2023
ROBUR LA PIEVE A.S.D.	952904	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 1	04/07/2023
REAL CESENATICO A.S.D.	953867	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 4	14/07/2023
UNITED ROMAGNA WOMEN	954782	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 18	30/08/2023
MONGHIDORO	954802	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 16	23/08/2023
VISPORT	954981	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 20	01/09/2023
SANTISSIMAPC ASD	955164	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 73	21/02/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
TENELO CLUB RIVIGNANO	500370	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	C.U. N. 14	22/08/2013
PALMA CALCIO	932784	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	C.U. N. 84	05/03/2024
CRONOS	953700	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	C.U. N. 19	14/09/2023
A.S.D. TOR DI ZUIN	962070	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	C.U. N. 09	11/08/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LAZIO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
PASSOSCURO	80486	C.R. LAZIO	C.U. N. 62	20/09/2023
DELLE VITTORIE	81208	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
POLISP.SOC.CASTELLINSIEME	100020	C.R. LAZIO/DCPS		29/9/2023
BRC 1996 CA5	650427	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
ATLETICO COLLEFERRO	650871	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
REAL TURANIA CALCIO	651197	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
PRIVERNO A. PALLUZZI	651386	C.R. LAZIO	C.U. N. 10	17/07/2023
PIAVE	912738	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
TORRE ANGELA S.R.L.	914236	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
L AIRONE A.R.L.	920060	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
WOMEN CIVITAVECCHIA F.C.	931011	C.R. LAZIO	C.U. N. 52	26/9/20213
VICOLO	931092	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
CITTA DI PONTINIA C 5	933886	C.R. LAZIO	C.U. N. 292	05/03/2024
CANOSSA 1963	934218	C.R. LAZIO	C.U. N. 152	23/11/2023
CLUB TARQUINIA CALCIO1929	936159	C.R. LAZIO	C.U. N. 193	19/12/2023
ACROS	936231	C.R. LAZIO	C.U. N. 421	22/06/2023
4 COM	936416	C.R. LAZIO	C.U. N. 3	04/7/2013
REAL MATTEI	936524	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
VITERBESE 1908 SRL	937950	C.R. LAZIO	C.U. N. 295	07/03/2024
GROTTE DI CASTRO	938381	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
FOOTBALL CLUB SUPINO	938390	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
MACCABI	938829	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
PMB FUTSAL FEMMINILE	940886	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
R.C.C. TEVERE REMO	941207	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
REAL PRAENESTE	941583	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
SAN GIOVANNI INCARICO	941646	C.R. LAZIO	C.U. N. 214	11/01/2024
CELLERE	943540	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
EMPIRE ALBA ROMA 1907	945836	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023

ATLETICO ROMANINA	945857	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
PLAYGROUND VELLETRI	945922	C.R. LAZIO	C.U. N. 65	21/09/2023
LATINA 2017 FUTSAL	947501	C.R. LAZIO	C.U. N. 103	19/10/2023
ATL TORMARANCIA C5	947544	C.R. LAZIO	C.U. N. 7	08/08/2023
ATLETICO CAPANNELLE 2014	947698	C.R. LAZIO	C.U. N. 29	08/08/2023
POL. GENZANO DI ROMA	947754	C.R. LAZIO	C.U. N. 114	25/10/2023
SPARTA CALCIO	947778	C.R. LAZIO	C.U. N. 62	20/09/2023
STELLA AZZURRA CASAMARI	947861	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
ATLETICO CIAMPINO	947967	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
ATLETICO MONTI TIBURTINI	949297	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
EAGLES COPPADOROCERVETERI	949306	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
BFSPOORT	949316	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
TECHNOLOGY C5	949412	C.R. LAZIO	C.U. N. 7	08/08/2023
ATLETICO TORRES	949494	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
SPERLONGA SPORT	949877	C.R. LAZIO	C.U. N. 96	13/10/2023
ATLETICO MONTECOMPATRI	949931	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
TORRESE	949935	C.R. LAZIO	C.U. N. 93	11/10/2023
RIM CERVETERI	950226	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
VIRTUS OSTIA C.5	951453	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
CITTA DI FONDI C.A 5	951517	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
ROMUS SSD A. RL	951566	C.R. LAZIO	C.U. N. 2	10/07/2023
REAL SANPAOLO CALCIO	951719	C.R. LAZIO	C.U. N. 313	21/03/2024
IL CASALE DI ROMA	952032	C.R. LAZIO	C.U. N. 421	22/06/2023
EMMESSE SPORT	952075	C.R. LAZIO	C.U. N. 41	06/09/2023
ATLETICO MONTEROSI	952098	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
FUTSAL TOR SAPIENZA	952891	C.R. LAZIO	C.U. N. 7	08/08/2023
DISCIPLINE SP.BELLE ARTI	953021	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
VIRTUS LAURENTINO 80	953242	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
FC REAL TORVAJANICA	953304	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
SPORTING 2020 F.C.	953343	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
SPORT OLIMPIA	953358	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023

DOMINANTE ARDEA	953538	C.R. LAZIO	C.U. N. 93	11/10/2023
ATLETICO ROMA VI	953699	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
REVER ROMA	953865	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
ACCADEMIA ROMA CALCIO A 5	953968	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
PONTECORVO CALCIO	954074	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
ACADEMY MUNDIAL F.C.	954827	C.R. LAZIO	C.U. N. 93	11/10/2023
INDOMITA ROMA	954945	C.R. LAZIO	C.U. N. 146	17/11/2023
COLBEROMA	955063	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
SANTA GEMMA	955191	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
CALCIO LEPANTO U.S.D.	962494	C.R. LAZIO	C.U. N. 268	16/02/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LIGURIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
OLIMPIA PIANA BATTOLLA	34720	C.R. LIGURIA	C.U. N. 59	15/02/2024
BRAGNO	59390	C.R. LIGURIA	C.U. N. 04	20/07/2023
LETIMBRO 1945	59955	C.R. LIGURIA	C.U. N. 04	20/07/2023
ANTICA LUNI 2009	931192	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
LAVAGNA CALCIO A 5	934444	C.R. LIGURIA	C.U. N. 38	23/11/2023
CLUB ERG	935009	C.R. LIGURIA	C.U. N. 59	15/02/2024
PRATO 2013	937965	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
LEVANTE C MULTEDO	937981	C.R. LIGURIA	C.U. N. 59	15/02/2024
ATLETICO SAN LORENZO	941796	C.R. LIGURIA	C.U. N. 41	07/12/2023
CARLIN S BOYS	942979	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
POL. GOLFO DEL TIGULLIO	943269	C.R. LIGURIA	C.U. N. 59	15/02/2024
LUNI CALCIO	943866	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
PEGAZZANO CALCIO 2015	945319	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
SAN PIETRO	949547	C.R. LIGURIA	C.U. N. 03	13/07/2023
MOCONESI FONTANABUONA 92	949739	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
VALGRAVEGLIA CALCIO	950149	C.R. LIGURIA	C.U. N. 20	8/10/2020
RAPID NOZAREGO 2019	952027	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
ACADEMY RAPALLORIVAROLESE	952100	C.R. LIGURIA	C.U. N. 23	15/10/2020
F.C. SORI 71	953155	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
SAVONA 1907 FBC	953275	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
NUOVA SANSTEVESE	954031	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
POLIZIA LOCALE GENOVA	954080	C.R. LIGURIA	C.U. N. 41	07/12/2023
CALCIO LIGORNA 2022	954965	C.R. LIGURIA	C.U. N. 14	07/09/2023
URAGANO GENOVA	955290	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
FUTSAL VALBISAGNO 2022	955477	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LOMBARDIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
MONTICHIARI SRL	10120	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
ROBUR ALBAIRATE	42870	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
METANOPOLI CALCIO	69215	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
CIVIDINO QUINTANO	70222	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 18	28/09/2023
SUMIRAGO BOYS SOCCER	71182	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
CASCINAMATESE	71193	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
MONTICELLO CALCIO	76235	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
CRESPIATICA	82012	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
FUTSAL TICINIA NOVARA AM	100042	C.R. LOMBARDIA/DCPS		04/8/2023
BOSTO	205419	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
AURORA PREGNANO	675084	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ALTO VERBANO A.S.D.	675150	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
1913 SEREGNO CALCIO S.R.L	675227	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
PROJECT TEAM CALCIO A 5	675273	C.R. LOMBARDIA		28/8/2008
RAPID JUNIOR	675288	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ORATORIO SAN GIULIANO	675451	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 5	27/07/2023
ACADEMY SANGIULIANO CITY	675642	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 26	26/10/2023
PIERANICA 1970	675709	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
AUSONIA	675726	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
MORTARA	675778	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
ATHLETIC 2005	915833	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
OLIMPIC CILAVEGNA	917204	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 4	20/07/2023
GIOVANILE URAGO MELLA	920762	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
A.S.D. NUOVORIZZONTI RESCALDINA	922792	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
SALUS ET VIRTUS TURATE	930668	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
PRIMULA BARBATA	935856	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 4	20/07/2023
FOOTBALL CLUB CURNO	940880	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 5	27/07/2023
ALTOSEBINO 2014	940959	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023

BRERA	945188	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
NUVOLERA CALCIO	945392	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
PRATA CALCIO	945432	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
AMBROSIANA	945517	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 7	31/8/2017
GRUPPO SPORTIVO GORDONA	945818	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 4	20/07/2023
DESENZANO CALCIO A5	947233	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 50	15/02/2024
SAN LUIGI CORMANO	947281	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
STUBLLA CITY	947483	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
SPORTING CHIEVE	949323	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 46	01/02/2024
SAN GIORGIO LURAGHESE ASD	949792	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
CITTA STUDI	951451	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
A.S.D. ATLETICO DOR	951607	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
ORATORIO SANTA CECILIA	951608	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
CUS MILANO ASD	951718	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
CALCIO A 5 VIGEVANO	951776	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
CLASTIDIUM	952970	C.R. LOMBARDIA	C.U. N.4	20/07/2023
POLISPORTIVA CUCCIAGO 80	953076	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
ACCADEMIA SOVICO CALCIO	953114	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 18	28/09/2023
STELLA AZZURRA VAPRIO	953328	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
POOL MORTARA SPORT	954459	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ACCADEMIA CALCIO AZALEE	954843	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
UNITED NAVE	954905	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 46	01/02/2024
FUTSAL LAZZATE ASD	954935	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
MACANODA	955009	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 4	20/07/2023
ORATORIO BONATE SOPRA	955025	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
GIOVANNI XXIII	955079	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
EUPHORIA	955080	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
ACADEMYATLETICOCASTEGNATO	955224	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ACADEMY VERGIATE	955291	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA BIENATESE A.S.D	962098	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 50	15/02/2024

A.S.D. CALCIO FEMMINILE SUZZARA "IL MILIONE"	962316	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 50	15/02/2024
--	--------	----------------	------------	------------

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. MARCHE

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBLB. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CAGLIESE CALCIO	8430	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
S.ANGELO	80182	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
L. ALTRO SPORT CALCIO A 5	81545	C.R. MARCHE	C.U. N. 29	06/09/2023
ORSINI MONTICELLI CALCIO	81561	C.R. MARCHE	C.U. N. 29	06/09/2023
ATLETICO GALLO	650728	C.R. MARCHE	C.U. N. 137	04/01/2024
TORRE SAN MARCO	700118	C.R. MARCHE	C.U. N. 6	19/07/2023
VICTORIA STRADA	700360	C.R. MARCHE	C.U. N. 4	11/07/2023
MMSA GIOVANE AURORA	700434	C.R. MARCHE	C.U. N. 1	03/07/2023
MONTEGRANARO CALCIO	700440	C.R. MARCHE	C.U. N. 1	03/07/2023
CALCIO PIANELLO VALLESINA	700614	C.R. MARCHE	C.U. N. 25	31/08/2023
MONTE CERIGNONE VALCONCA	914509	C.R. MARCHE	C.U. N. 137	04/01/2024
ANCONITANA CALCIO A 5	916270	C.R. MARCHE	C.U. N. 4	11/07/2023
REAL CUPRENSE	919358	C.R. MARCHE	C.U. N. 259	13/06/2023
SANGIORGESE 1922	934387	C.R. MARCHE	C.U. N. 137	04/01/2024
PINOCCHIO C5	938172	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
NEW FOOTBALL TEAM	938415	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
NEW ACADEMY	941178	C.R. MARCHE	C.U. N. 85	08/11/2023
FUTSAL SANGIUSTESE A.R.L.	943695	C.R. MARCHE	C.U. N. 14	10/08/2023
SMIRRA CITY	945783	C.R. MARCHE	C.U. N. 42	20/09/2023
CORRIDONIA FOOTBALL CLUB	947199	C.R. MARCHE	C.U. N. 25	31/08/2023
NUOVA MONTELABBATE	947370	C.R. MARCHE	C.U. N. 1	03/07/2023
ATLETICO FABRIANO	947402	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
VIRTUS TEAM SOC.COOP.	947650	C.R. MARCHE	C.U. N. 25	31/08/2023
ELITE SANGIORGESE	949454	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
SAVE THE YOUTHS M.PACINI	949605	C.R. MARCHE	C.U. N. 14	10/08/2023
ATLETICO NO BORDERS	949757	C.R. MARCHE	C.U. N. 14	10/08/2023
SAN GINESIO FUTSAL	951959	C.R. MARCHE	C.U. N. 10	03/08/2023
VIRTUS CORINALDO	953091	C.R. MARCHE	C.U. N. 10	03/08/2023

PEGASO C5	953206	C.R. MARCHE	C.U. N. 42	20/09/2023
A.S. SAMBENEDETTESSE SRL	953600	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
ACADEMY GALLO VALFOGLIA	954009	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
VIGOR CAPRAZZINO	955170	C.R. MARCHE	C.U. N. 6	19/07/2023
ACADEMY USAV	955278	C.R. MARCHE	C.U. N. 68	19/10/2023
LITTLE OSIMANA	955531	C.R. MARCHE	C.U. N. 259	13/06/2023
BOCCIOFILA MONTEFANESE	955652	C.R. MARCHE	C.U. N. 25	31/08/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. MOLISE

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SCUOLA CALCIO LARINO	203428	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
U.S. SANT ANGELO	795003	C.R. MOLISE	C.U. N. 17	06/09/2023
CITT DI CAMPOBASSO S.R.L	913831	C.R. MOLISE	C.U. N. 139	14/06/2023
MUNXHUFUNI	920693	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
GIOVANI CASTROPIGNANO	922166	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
SAN MARTINO CALCIO 511	934521	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
SETESE CALCIO A 5	934523	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
POLIS PETACCIATO	941316	C.R. MOLISE	C.U. N. 32	05/10/2023
SEPINO	944086	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
TORA E PICCILLI	947647	C.R. MOLISE	C.U. N. 9	08/08/2023
QUERCUS MAIOR CERCE	949812	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
FUTSAL TORREMAGGIORE	950125	C.R. MOLISE	C.U. N. 31	04/10/2023
ROCCARAVINDOLA CALCIO A 5	951961	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
IUVENES TERMOLI	952062	C.R. MOLISE	C.U. N. 23	20/09/2023
POL. CAMPODIPIETRA	952867	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
CERC E	953014	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
REAL ROCCASICURA	953158	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
SPORTING CLUB NUOTO	953164	C.R. MOLISE	C.U. N. 34	11/10/2023
POLISPORTIVA GUGLIONESI	954078	C.R. MOLISE	C.U. N. 32	05/10/2023
AMATORI MACCHIAGODENA	955379	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	07/12/2023
UNIONSANNIO CCC	955462	C.R. MOLISE	C.U. N. 23	20/09/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	REF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ACC.S.MAURO TORINO CALCIO	46740	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 7	01/08/2023
S.NAZZARO SESIA	200988	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
BRA	207000	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA		
EDELWEISS	710073	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 61	22/02/2024
NEIVE	710399	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
CANALE 2000 CALCIO	710666	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 15	09/09/2023
SANGONESE BOSCHETTO	913040	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 29	26/10/2023
DON BOSCO CASELLE	919521	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
SALSASIO	921360	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
A.S.D. LA CHIVASSO 1919	922650	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 55	01/02/2024
LOZZOLO	932469	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
LENTA 2011	934299	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 6	31/07/2023
CASALE A.S.D.	938375	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 7	01/08/2023
VIRTUS MERCADANTE SSDARL	943169	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
VOLUNTAS VILLA	943575	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 25	12/10/2023
MODERNA MIRAFIORI	943761	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
CLAVESANA CALCIO 1960	945764	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
BRANZACK UNITED	947450	C.R. PIEMONTE VALLE D'	C.U. N. 15	09/09/2023

DON BOSCO AGNELLI	947983	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 55	01/02/2024
SURSUM CORDA SC	949531	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
FUTSAL CANAVESE	949532	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
CAVALLERMAGGIORE 2014	949802	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
SPORT ITALY	951909	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
BALDISSERO	952920	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
TRICERRESE ANDREA BODO	952981	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 6	31/07/2023
ACADEMY TORINO RONDISSONE	953119	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 19	21/09/2023
CEC CLUB	953319	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N.16	14/09/2023
PASTORFRIGOR STAY	953707	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
VALMADONNA SAN MICHELE	953986	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
INVICTUS	954811	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 27	19/10/2023
ASS. CULTURALE COMALA	955192	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
NOVARA WOMEN	955268	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 55	01/02/2024
CITTA DI RIVOLI	955301	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 19	21/09/2023
A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	962142	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA/DCPS		

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PUGLIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CASTELLANETA CALCIO 1962	70136	C.R. PUGLIA	C.U. N. 41	11/09/2023
PALAGIANELLO	79974	C.R. PUGLIA	C.U. N. 9	31/07/2008
ORTA NOVA	204724	C.R. PUGLIA	C.U. N. 22	09/08/2023
OSTUNI 1945	917927	C.R. PUGLIA	C.U. N. 144	15/02/2024
NEW TEAM PUTIGNANO	930903	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
AVETRANA CALCIO	935640	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	28/07/2023
OLYMPIQUE OSTUNI	936050	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
DONA FIVE FASANO	941383	C.R. PUGLIA	C.U. N. 49	25/09/2023
STORNARELLA CALCIO	943880	C.R. PUGLIA	C.U. N. 41	11/09/2023
FUTSAL MONTE SANT ANGELO	945884	C.R. PUGLIA	C.U. N. 46	20/09/2023
BISCEGLIE FOOTBALL CLUB	947238	C.R. PUGLIA	C.U. N. 49	25/09/2023
EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	950005	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
ASCOLI SATRIANO CALCIO	950123	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023
SAN PIETRO VERNOTICO	950166	C.R. PUGLIA	C.U. N. 10	14/07/2023
MEDANIA SPORT	951935	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
REAL SOCCER LEVERANO	952127	C.R. PUGLIA	C.U. N. 50	26/09/2023
FESCA BARI	952796	C.R. PUGLIA	C.U. N. 32	31/08/2023
CORSANO 2020	953302	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
CARMIANO MAGLIANO	953469	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
OLIMPIA PALO	953979	C.R. PUGLIA	C.U. N. 23	08/08/2023
VILLAGE BLACK SOCCER	954075	C.R. PUGLIA	C.U. N. 46	20/09/2023
FUTSAL GAZZELLE SOLETO	955299	C.R. PUGLIA	C.U. N. 23	08/08/2023
VIRTUS MELENDUGNO	955434	C.R. PUGLIA	C.U. N. 51	28/09/2023
UNITED MONTEODORO	955484	C.R. PUGLIA	C.U. N. 31	31/08/2023
REAL CERIGNOLA A.S.D.	955563	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	962072	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. SARDEGNA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ANDROMEDA	730408	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 63	21/11/2023
CALCIO A 5 SINNAI	730448	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023
CALASETTA CALCIO	910737	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 5	26/07/2023
ANTARES 93 TUVIXEDDU	911836	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 14	19/09/2013
URAS	913227	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023
MINERARIA A.S.D.	914525	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
TELECO CAGLIARI	915418	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
ATLETICO SAN PAOLO	936561	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 17	10/10/2013
SAN GAVINO	941914	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
SANTOS	944128	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 134	28/03/2024
SPORTING CANTERA	945247	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 45	26/10/2023
FC SASSARI TORRES FEMM.LE	945363	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 34	09/10/2023
ALBA	946281	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
DEXIMU	947123	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 157	03/05/2024
TULESE	947643	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023
ORUNESE	947675	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
PADRIA	947695	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 31	03/10/2023
MC5	949450	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 29	28/09/2023
F.C. ACADEMY FP14 Q.S.E.	949810	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
SPORTING URI	952064	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 22	14/09/2023
BUDONI SUMMER CAMP	952086	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 132	25/05/2023
VILLANOVA TULO	952214	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 31	03/10/2023
FUTSAL MED	952237	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
ILLORAI	952255	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 41	20/10/2023
ISOLA ROSSA	952739	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 6	01/08/2023
LACIACCIA	953101	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 133	26/03/2024
ICHNOS	953320	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 132	25/05/2023
SOCCER TRAINING SARDEGNA	953513	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023

BENTU DE MARI	954010	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023
ATLETICO BUDDUSO	954085	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 133	26/03/2024
NURADHA 2021	954175	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 33	06/10/2023
M.B. ORANGE	954180	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 35	12/10/2023
DON BOSCO CALCIO A5	954274	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
PROGETTO CALCIO S.TEODORO	954542	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
SM TERGU	955385	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 35	12/10/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. SICILIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SAVOIA	48240	C.R. SICILIA	C.U. N. 13	07/09/2000
ARCOBALENO	204153	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
AKRAI	740284	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
KAMARINA	740326	C.R. SICILIA	C.U. N. 98	25/09/2023
REAL SUD NINO DI BLASI	740590	C.R. SICILIA	C.U. N. 155	24/10/2023
CASTRONOVO	740912	C.R. SICILIA	C.U. N. 397	03/04/2024
ENZO GRASSO	911512	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
MESSINA SUD A.S.D.	912413	C.R. SICILIA	C.U. N. 229	11/12/2023
SPORTING FINALE	913794	C.R. SICILIA	C.U. N. 131	11/10/2023
POL.FC CONTESSE	920168	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
CICLOPE BRONTE	920243	C.R. SICILIA	C.U. N. 155	24/10/2023
PANTANELLI SPORT	920612	C.R. SICILIA	C.U. N. 229	11/12/2023
A.C. NOVARA 1965	921608	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
LIBERTAS BORGETTO	931696	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
DON BOSCO PARTINICO	933377	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
CITTA DI ADRANO 2010	933448	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
JUNIOR CATANIA	934500	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
GRANITI CALCIO	934572	C.R. SICILIA	C.U. N. 98	10/10/2017
FOOTBALL CLUB MOTTA S.A.	934635	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
GIARRATANESE	934902	C.R. SICILIA	C.U. N. 192	15/11/2023
CEPHALEDIUM	935557	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
LIBERTAS CAPACI	935994	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
XIPHONIA F.C.	936290	C.R. SICILIA	C.U. N. 339	23/02/2024
BRANCIFORTI	936606	C.R. SICILIA	C.U. N. 122	06/10/2023
USTICA	936637	C.R. SICILIA	C.U. N. 134	12/10/2023
ACICATENA CALCIO 1973	936716	C.R. SICILIA	C.U. N. 66	07/09/2023
ALIAS	936742	C.R. SICILIA	C.U. N. 155	24/10/2023
VALLELUNGA	936802	C.R. SICILIA	C.U. N. 183	10/11/2023

ATL. EZIO ROMA ISOLA	938008	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
POGGIOREALE	939286	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
PACE DEL MELA	941121	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
CALCIO LANZA	941381	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
BIG M	941526	C.R. SICILIA	C.U. N. 309	02/02/2024
FURNARI PORTOROSA	941739	C.R. SICILIA	C.U. N. 31	04/08/2023
LIBERTAS BASICO	942059	C.R. SICILIA	C.U. N. 153	23/10/2023
ATLETICO LICATA	942116	C.R. SICILIA	C.U. N. 93	20/09/2023
A.S.D. COMISO FC	942148	C.R. SICILIA	C.U. N. 192	15/11/2023
MEGARA AUGUSTA	943896	C.R. SICILIA	C.U. N. 99	26/09/2023
EDUCARE GIOVANI SPORT	945761	C.R. SICILIA	C.U. N. 74	11/09/2023
POL CITTA DI NOTO	945943	C.R. SICILIA	C.U. N. 139	13/10/2023
A.C.O.R.	946176	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
S.CATERINA VILLARMOSA2016	946284	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
STAR ACADEMY	948179	C.R. SICILIA	C.U. N. 132	11/10/2023
TERMITANA 1952 NEW	949225	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
LEONZIO ACADEMY	949754	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
TIKI TAKA PALERMO C5	950024	C.R. SICILIA	C.U. N. 31	04/08/2023
TEAM SPORT SOLARINO	951721	C.R. SICILIA	C.U. N. 134	12/10/2023
A.C. CITTA DI PETTINEO	951952	C.R. SICILIA	C.U. N. 88	18/09/2023
QUISQUINESE SANTA ROSALIA	952199	C.R. SICILIA	C.U. N. 99	26/09/2023
AMATORI KAGGI	952216	C.R. SICILIA	C.U. N. 38	10/08/2023
SPORTING ADRANO	952482	C.R. SICILIA	C.U. N. 132	11/10/2023
TRISKELE	952557	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
UNILEAGUE MESSINA	953151	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
PRO FOLGORE 1945	953162	C.R. SICILIA	C.U. N. 220	04/12/2023
REAL CANICATTI	953196	C.R. SICILIA	C.U. N. 31	04/08/2023
SANTA MARIA DI LICODIA C5	953470	C.R. SICILIA	C.U. N. 131	11/10/2023
SPORTING ATENE KIDS	953535	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
SAN SEBASTIANO	954152	C.R. SICILIA	C.U. N. 118	05/10/2023
SARA	954190	C.R. SICILIA	C.U. N. 143	17/10/2023

RACCUJA	954260	C.R. SICILIA	C.U. N. 183	10/11/2023
GORGONIA DELIA	954785	C.R. SICILIA	C.U. N. 31	04/08/2023
SAN GIOVANNI BOSCO	955247	C.R. SICILIA	C.U. N. 397	03/04/2024
POL. REAL CONTESSE	955273	C.R. SICILIA	C.U. N. 155	24/10/2023
VIRTUS CASTELLAMMARE	955354	C.R. SICILIA	C.U. N. 159	26/10/2023
SPORTING CLUB CAMPOBELLO	955374	C.R. SICILIA	C.U. N. 143	17/10/2023
CITTA DI ANTILLO	955556	C.R. SICILIA	C.U. N. 59	01/09/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. TOSCANA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
FABBRICA	17390	C.R. TOSCANA	C.U. N. 10	28/08/2023
LAMPO 1919	25510	C.R. TOSCANA	C.U. N. 15	12/09/2023
MONTIANO	32420	C.R. TOSCANA	C.U. N. 51	02/02/2024
PERGINE A.S.D.	36870	C.R. TOSCANA	C.U. N. 5	27/07/2023
PULCINI CASCINA	202622	C.R. TOSCANA	C.U. N. 5	27/07/2023
SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	935989	C.R. TOSCANA	C.U. N. 7	08/08/2023
MASSA CALCIO A 5	938237	C.R. TOSCANA	C.U. N. 6	03/08/2023
SIMONE BERTACCA	943785	C.R. TOSCANA	C.U. N. 50	01/02/2024
VAGLI	945313	C.R. TOSCANA	C.U. N. 2	13/07/2023
SPORTING SEANO 1948	945578	C.R. TOSCANA	C.U. N. 23	12/10/2023
TUSCAN ACADEMY A.S.D.	949269	C.R. TOSCANA	C.U. N. 11	31/08/2023
SAN LORENZO	949704	C.R. TOSCANA	C.U. N. 6	03/08/2023
ATLETICO FIRENZE	951686	C.R. TOSCANA	C.U. N. 3	20/07/2023
SANPIERINESE CALCIO	951706	C.R. TOSCANA	C.U. N. 3	20/07/2023
AULLA SPORT 2019 SRL	951931	C.R. TOSCANA	C.U. N. 49	25/01/2024
SIENA 1904 SPA	953165	C.R. TOSCANA	C.U. N. 76	26/04/2024
PGS DON BOSCO SCANDICCI	953232	C.R. TOSCANA	C.U. N. 2	13/07/2023
BORGO MARSILIANA	953883	C.R. TOSCANA	C.U. N. 2	13/07/2023
ATLETICO PISTOIA C5	953980	C.R. TOSCANA	C.U. N. 2	13/07/2023
C.U.S. SIENA	954007	C.R. TOSCANA	C.U. N. 3	20/07/2023
MONTEVARCHI	954044	C.R. TOSCANA	C.U. N. 5	27/07/2023
SHARK FUTSAL PISTOIA	955206	C.R. TOSCANA	C.U. N. 10	28/08/2023
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	962258	C.R. TOSCANA	C.U. N. 21	28/09/2023
A.S.D LIBERTAS PONTE A MORIANO	962275	C.R. TOSCANA	C.U. N. 50	01/02/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. UMBRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SAN SISTO	57907	C.R. UMBRIA	C.U. N. 54	03/11/2023
PORCHIANO	71729	C.R. UMBRIA	C.U. N. 54	03/11/2023
GRIFO PERUGIA	500695	C.R. UMBRIA	C.U. N. 147	01/03/2024
PONTE SAN LORENZO	934739	C.R. UMBRIA	C.U. N. 44	20/10/2023
SPORT DIRECTING ARL	941458	C.R. UMBRIA	C.U. N. 85	11/12/2015
GIOVANILE DERUTA 1926	941472	C.R. UMBRIA	C.U. N. 5	21/07/2015
POLISPORTIVA SAN MARIANO	941633	C.R. UMBRIA	C.U. N. 44	20/10/2023
CASTEL GIORGIO	951729	C.R. UMBRIA	C.U. N. 54	03/11/2023
LEONI CALCIO	952018	C.R. UMBRIA	C.U. N. 147	01/03/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. VENETO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
LIONS CASALEONE	67872	C.R. VENETO	C.U. N. 48	17/11/2023
AUSONIA SONA UNITED	78018	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
BOTTAGISIO SPORTCENTER AM	100040	C.R. VENETO/DCPS		4/8/2023
ROVIGO ORANGE	201531	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
S.BONA	780070	C.R. VENETO	C.U. N. 52	29/11/2023
GARDA	780402	C.R. VENETO	C.U. N. 49	22/11/2023
CANARINI ROSATESE A.S.D.	780541	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
POSTUMIA 73	780639	C.R. VENETO	C.U. N. 25	08/09/2023
SAN LAZZARO SANTA CROCE	780766	C.R. VENETO	C.U. N. 15	04/08/2023
CANALE DAGORDO A.S.D.	914219	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
VIRTUS CONA AGNA	915957	C.R. VENETO	C.U. N. 9	19/07/2023
BONALDO S.STEFANO ACADEMY	919355	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
LVG 2007	920385	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
ATLETICO VIGASIO 2008	920555	C.R. VENETO	C.U. N. 15	04/08/2023
SETTEVILLE	930928	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
CALCIO SAN DONA	932509	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
NEWTEAM SS. TRINITA	932572	C.R. VENETO	C.U. N. 50	24/11/2023
ALTAVILLA CALCIO	934017	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
ABBAZIA	935712	C.R. VENETO	C.U. N. 39	20/10/2023
CUS VERONA CALCIO A 5	938060	C.R. VENETO	C.U. N. 13	28/07/2023
SEDICO CALCIO A 5	940801	C.R. VENETO	C.U. N. 13	28/07/2023
UNION CHIOGGIASOTTOMARINA	941099	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
AUTOGIOIELLI LUGO	943405	C.R. VENETO	C.U. N. 49	22/11/2023
BORGOFORTE	943489	C.R. VENETO	C.U. N. 9	19/07/2023
SONA CALCIO	947072	C.R. VENETO	C.U. N. 15	04/08/2023
NUOVA VIRTUS	952914	C.R. VENETO	C.U. N. 14	02/08/2023
ACADEMY FC SPINEA 1966	953774	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
MADONNA DI CAMPAGNA	953864	C.R. VENETO	C.U. N. 31	27/09/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: Divisione Nazionale Calcio 5

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ACRAS MURAZZE	934287	Divisione Nazionale Calcio 5	C.U. N. 10	28/07/2023
GIULIANO FIORINI	947780	Divisione Nazionale Calcio 5	C.U. N. 391	26/04/2018



COMUNICATO UFFICIALE N. 12 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 3/A della F.I.G.C inerente la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2024/2025

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2024/2025, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presuppone la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 18 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 5/A della F.I.G.C inerente le date dell'Attività Agonistica Ufficiale della stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A

ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Federale, nella riunione del 27 giugno 2024, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

<u>SERIE A ENILIVE</u>	inizio	18 agosto	2024
	termine	25 maggio	2025
	soste	8 settembre	2024
		13 ottobre	2024
		17 novembre	2024
		23 marzo	2025
	turni infrasettimanali	30 ottobre	2024

<u>COPPA ITALIA FRECCIAROSSA</u>	inizio	4 agosto	2024
	finale	14 maggio	2025

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

<u>SERIE BKT</u>	inizio	17 agosto	2024
	termine	9 maggio	2025
turni infrasettimanali		27 agosto	2024
		29 ottobre	2024
		26 dicembre	2024
		1° maggio	2025
	Soste	7 – 8 settembre	2024

12 – 13 ottobre 2024
16 – 17 novembre 2024
22 – 23 marzo 2025

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

<u>CAMPIONATO SERIE C NOW</u>	inizio	25 agosto	2024
	termine	27 aprile	2025
	soste	29 dicembre	2024
<u>COPPA ITALIA SERIE C</u>	inizio	11 agosto	2024

DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA

<u>SERIE A FEMMINILE EBAY</u>	inizio	31 agosto	2024
	termine	18 maggio	2025
<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 1 FEMMINILE</u>	inizio	14 settembre	2024

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FEMMINILE</u>	inizio	31 agosto	2024
	termine	18 maggio	2025
<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 2 FEMMINILE</u>	inizio	14 settembre	2024

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

<u>CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D</u>	inizio	8 settembre	2024
	termine	4 maggio	2025
<u>CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE</u>	inizio	14 settembre	2024
	termine	12 aprile	2025
<u>COPPA ITALIA SERIE D</u>	inizio	25 agosto	2024
	termine	2 aprile	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C FEMMINILE</u>	inizio	8 settembre	2024
	termine	1° giugno	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A</u>	inizio	19 ottobre	2024
	termine	21 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A2 ELITE</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A2 ELITE</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A2</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A2</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE B</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE B</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE A</u>	inizio	29 settembre	2024

termine 15 giugno 2025

COPPA ITALIA CALCIO A
CINQUE FEMMINILE SERIE A

inizio 1° aprile 2025
termine 6 aprile 2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
FEMMINILE SERIE B

inizio 13 ottobre 2024
termine 8 giugno 2025

COPPA ITALIA CALCIO A
CINQUE FEMMINILE SERIE B

inizio 1° aprile 2025
termine 6 aprile 2025

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 21 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 7/A, inerente il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dal Commissario *ad acta*, Avv. Michele SIGNORINI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Si pubblica, in allegato, il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dal Commissario *ad acta*, Avv. Michele SIGNORINI, con decreto del 19 giugno 2024 ed approvato dal Presidente del CONI con deliberazione n. 165/93 del 3 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

STATUTO FEDERALE

(approvato dal CONI in data 3 luglio 2024, con deliberazione n. 165/93 del Presidente del CONI)

STATUTO DELLA FIGC

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3.

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
 - g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
 - h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
 - i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
 - j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
 - k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
 - l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
 - m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
 - n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4

Funzionamento della FIGC

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.
2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.
3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5

Organizzazione della FIGC

1. La FIGC ha sede in Roma.
2. Sono organi della FIGC:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) i Vice-Presidenti;
 - d) il Comitato di presidenza;
 - e) il Consiglio federale;
 - f) il Segretario Generale;
 - g) il Collegio dei revisori dei conti.
3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

Art. 6

Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.
3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7

Le Società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.

4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

Art. 8

Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.
2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9 **Le Leghe**

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della

FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.

2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer.

3. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrate nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.

5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

Art. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione

di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.

2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.

4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.

5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.

2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.

3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II
LE FUNZIONI
A. FUNZIONI TECNICHE

Art. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14

Settore tecnico

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15
Settore per l'attività giovanile e scolastica

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.
3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

Art. 16
Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi

Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono

disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI, e secondo la normativa vigente in materia. La FIGC è tenuta

ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione è obbligata per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI, e gli organi dallo stesso preposti al controllo, facciano richiesta.

2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).

4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III LA STRUTTURA A. L'ASSEMBLEA

Art. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati atleti e tecnici, tesserati e in attività, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Associazione medesima possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle

Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e dell'AIA devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGC.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4.2 dei Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici e i Delegati degli ufficiali di gara non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative

delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.

9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

Art. 21 **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.

3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.

4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec ovvero a mezzo raccomandata a/r trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della

data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Art. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea federale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 24, comma 11. L'Assemblea federale straordinaria non elettiva è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

Art. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerite acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale, anche su materie non delegabili. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 11. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario e dall'altro Vice-Presidente.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente

federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. I Presidenti e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

11. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, questi ultimi laddove la FIGC costituisca una propria organizzazione periferica ai sensi dell'art. 5.3 primo capoverso del presente Statuto, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

Art. 25

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 26

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve

essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile. In conformità all'art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell'AIA è membro di diritto del Consiglio federale. Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voti i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.

3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.

4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.

5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i

Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, alla COVISOC e agli altri organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente comma 1, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emanando i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
 - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
 - e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;

- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari straordinari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28
Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28 bis
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - e) predispose il bilancio consuntivo e quello di previsione;
 - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
 - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

E. CARICHE FEDERALI

Art. 29
Requisiti, incompatibilità e gratuità

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da

provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. Non possono altresì essere eletti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie ~~con~~ contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o ~~con~~ altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Con riferimento ai requisiti previsti al precedente art. 11, comma 3, possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa

vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 32

Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.

2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione,

inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.

5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.

6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.

8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante

collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

Art. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in

piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;
- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.

5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.

7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.

8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.

11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:

- a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
- b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.

Inoltre la Corte federale di appello:

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
- b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
- c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
- d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
- e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.

15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono

una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
- g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:

- a) laureati in giurisprudenza;
- b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
- c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 36

Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.

2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37

Revisione dello Statuto

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38

Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e

l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano il campionato nazionale di Serie C. A questi fini, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% ripartiti in 12% per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e 5% la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. La disposizione di cui all'art. 18.8 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.



COMUNICATO UFFICIALE N. 29 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 8/A della F.I.G.C inerente l'approvazione delle modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE

ART. 1

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

ART. 2

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.

2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.

3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

ART. 3

Organi delle Leghe

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.

2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

3. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.

4. Le candidature alle cariche elettive delle Leghe, dei Presidenti dei Comitati della LND e della Divisione calcio a cinque sono ordinariamente libere, ma le disposizioni elettorali possono prevedere il conseguimento di designazioni da parte degli aventi diritto al voto. In tal caso:

a) per la carica di Presidente delle Leghe Professionistiche, la percentuale di designazione non potrà superare il 10% degli aventi diritto al voto;

b) per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, la percentuale di designazione non potrà superare il 10% dei designanti;

c) per le altre cariche elettive della Lega Nazionale Dilettanti, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% dei designanti e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % degli stessi;

d) per le cariche di Presidente della Divisione Calcio a cinque, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;

e) per le cariche dei Presidenti dei Comitati della LND, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

5. I moduli per le designazioni da parte degli aventi diritto devono essere approvati dalla FIGC e saranno pubblicati sia dalla Lega competente che dalla FIGC.

ART. 4

Rapporti tra Federazione e Leghe

1. I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

2. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

5. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

ART. 5

Funzioni della Assemblea

1. Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

2. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;

f) le altre funzioni demandate dalla legge.

ART. 6

Quorum e Maggioranze assembleari

1. Le assemblee delle Leghe Professionistiche, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle aventi diritto di voto.

2. Il quorum deliberativo per le assemblee delle Leghe Professionistiche è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

a) previste per legge;

b) stabilite nei 2/3 delle aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;

c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 delle aventi diritto al voto, per la modifica della sede, della denominazione e del logo della Lega e per la modifica della denominazione dei campionati. Le stesse maggioranze saranno consentite per le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione.

d) consentite dal comma 3 per la elezione delle cariche elettive nelle Leghe professionistiche fino a venti associate.

3. Nelle Leghe professionistiche con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, può essere prevista per le prime due assemblee elettive la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso di tali assemblee, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto al voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

5. Il quorum deliberativo per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

a) previste per legge;

b) stabilite nei 2/3 degli aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;

c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 degli aventi diritto al voto, per la modifica della sede e della denominazione della Lega.

ART. 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

ART. 8

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.

2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

ART. 9

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

ART. 10

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

ART. 11

Direttore Generale e/o Segretario Generale

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.
2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.
3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

ART. 12

Consiglieri federali

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.
2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due.
3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.
5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:
 - a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
 - b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
 - c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.
6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

ART. 13

Organo di garanzia nelle assemblee

1. Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

ART. 14

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Resta consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B la possibilità di eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore delegato/Consigliere delegato, il Comitato Esecutivo, avendo acquisito tale assetto organizzativo nel dicembre 2019, in vigenza dei precedenti principi informativi.



COMUNICATO UFFICIALE N. 30 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 9/A della F.I.G.C inerente l'approvazione delle modifiche al testo dei Principi Informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale N. 249/A del 14 giugno 2024;
- vista la richiesta pervenuta dall'A.I.A.;
- ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al testo dei "*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*";
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al testo dei "*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*" secondo il testo allegato *sub A*).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**PRINCIPI INFORMATORI
DEI REGOLAMENTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

Premessa

Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), i principi informativi enunciati negli articoli seguenti devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri ("AIA").

Art. 1 Principi generali

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere:

- a) il rispetto dello statuto, dei regolamenti, dei principi informativi e degli indirizzi del CONI e della FIGC;
- b) la sottoposizione alle direttive e al controllo gestionale della FIGC;
- c) l'autonomia nelle nomine tecniche rispetto alla FIGC e alle Leghe;
- d) la elezione democratica ed a scrutinio segreto dei presidenti nazionali e sezionali, nonché dei delegati assembleari;
- e) l'elezione separata da quella del Presidente, di non più di quattro componenti del Comitato Nazionale in rappresentanza delle tre macroregioni;
- f) la espressione di un unico voto di preferenza per ogni tipo di elezione in organi associativi collegiali;
- g) idonee procedure elettorali atte a garantire che almeno un terzo dei componenti elettivi del Comitato Nazionale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti dello stesso;
- h) forme di tutela delle minoranze nelle elezioni ad organi collegiali;
- i) forme di collegamento con gli organi arbitrali della FIFA e dell'UEFA;
- j) la incompatibilità tra cariche associative e cariche negli organi tecnici nazionali;
- k) la competenza di organi associativi collegiali nazionali per le nomine degli organi tecnici nazionali;
- l) che nelle assemblee elettive i candidati ad una carica non possano svolgere funzioni di presidenza dell'assemblea, di verifica dei poteri o di scrutinio dei voti;
- m) che, di norma, gli organi collegiali si riuniscano validamente con la maggioranza semplice dei componenti e deliberino a maggioranza dei presenti, con voto presidenziale prevalente nei casi di parità dei voti espressi;
- n) la durata di quattro anni per tutte le cariche elettive, e comunque la cessazione dalla carica con il termine del quadriennio olimpico;
- o) la durata di: i) due anni per le nomine dei responsabili degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali (CRA e CPA), e comunque la cessazione dalla carica con il termine della seconda stagione sportiva o al 31 dicembre del secondo anno per gli organi tecnici del Beach Soccer; ii)

la durata di un anno per le nomine dei componenti degli organi tecnici nazionali e regionali, e comunque la cessazione dalla carica con il termine della stagione sportiva o al 31 dicembre per gli organi tecnici del Beach Soccer;

- p) forme di collaborazione con il Settore tecnico della FIGC;
- q) norme volte ad assicurare la presenza di delegati dell'AIA nelle assemblee della FIGC;
- r) norme tecniche volte a favorire lo sviluppo tecnico dei giovani arbitri ed il ricambio generazionale;
- s) che gli associati dell'AIA siano soggetti alla potestà disciplinare degli organi della FIGC;
- t) l'incompatibilità con una carica AIA elettiva o di nomina di chiunque abbia come fonte di reddito un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale collegata all'AIA o alla FIGC e/o alle componenti federali.
- u) il divieto per gli arbitri di intrattenere rapporti di natura imprenditoriale, commerciale, professionale o di lavoro con società calcistiche affiliate alla FIGC e/o, per gli arbitri impiegati in ambito professionistico, con tesserati professionisti della FIGC.

Art. 2 Potestà regolamentare

1. I regolamenti dell'AIA, per la loro efficacia, devono ottenere, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello Statuto federale, l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 3 Potestà disciplinare

1. Gli associati all'AIA devono essere assoggettati alla potestà disciplinare degli organi della FIGC.

Art. 4 Assemblea Nazionale, Presidente Nazionale e Comitato Nazionale

1. I regolamenti dell'AIA disciplinano le modalità di elezione del Presidente e dei componenti del Comitato Nazionale dell'AIA su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata.
2. I requisiti per l'elezione del Presidente dell'AIA devono favorire il confronto democratico, agevolando la presentazione delle candidature.
3. Il Presidente dell'AIA e i componenti del Comitato Nazionale sono eletti con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Il Presidente dell'AIA e i componenti del Comitato Nazionale sono eletti dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da dodici mesi, dai Presidenti di Sezione, dai delegati assembleari da prevedere in numero adeguato a garantire la massima rappresentatività di tutti gli associati AIA in numero non inferiore a novecento elettori e, comunque, non superiore ad un totale di mille elettori.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione dei delegati assembleari da parte di tutti gli arbitri maggiorenni in regola con il tesseramento al momento dell'elezione, con votazione dedicata da effettuarsi, su base regionale o macroregionale, in un momento antecedente e separato da quello in cui si svolgono le assemblee elettive sezionali.
6. Il Presidente di sezione inquadrato in un organo tecnico nazionale non può esercitare il diritto di voto nell'Assemblea Generale elettiva. In tal caso, l'elezione del delegato che dovrà esercitare il diritto di voto in luogo del Presidente di Sezione si svolge immediatamente dopo l'elezione di quest'ultimo.
7. I delegati non possono assumere alcun incarico in ambito regionale o nazionale per le due stagioni

sportive successive a quella in cui si è celebrata l'Assemblea Generale elettiva.

8. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata e ad un documento sulle linee programmatiche e le candidature a componente del Comitato Nazionale non in lista devono essere depositate presso la Segreteria dell'AIA, almeno **20** giorni prima della assemblea.
9. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata e al documento sulle linee programmatiche, e le candidature a componente del Comitato Nazionale non in lista devono essere pubblicate sul sito dell'AIA e sul sito della FIGC almeno **10** giorni prima dell'Assemblea.
10. La candidatura alla carica di Presidente dell'AIA e di componente del Comitato Nazionale è libera, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale e dal Regolamento dell'AIA. La candidatura non può essere presentata per più di una carica.
11. L'assemblea generale elettiva della AIA deve essere convocata almeno **trenta** giorni prima del suo svolgimento.
12. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che l'Assemblea Generale Elettiva e le Assemblee elettive dei delegati assembleari possano svolgersi in presenza o in modalità on line.
13. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la presenza di un Vicepresidente Vicario, che assuma le funzioni presidenziali in caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente.
14. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, l'assemblea generale elettiva sia convocata entro 90 giorni, fatto salvo l'eventuale commissariamento da parte della FIGC.
15. Il Comitato Nazionale resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
16. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che, oltre al Vicepresidente Vicario, non più di quattro associati vengano eletti automaticamente quali componenti effettivi mediante indicazione dei loro nominativi all'atto della presentazione della candidatura alla carica di Presidente.
In tal caso, è prevista una unica votazione a scrutinio segreto per il candidato Presidente e i candidati a componente del Comitato Nazionale, di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario, inseriti nella lista collegata.
17. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione diretta a scrutinio segreto di non più di quattro componenti del Comitato Nazionale, di cui almeno uno per ciascuna macroregione, con l'espressione di una sola preferenza da parte degli aventi diritto al voto.
18. **I regolamenti dell'AIA possono prevedere, oltre al Vicepresidente Vicario, la elezione di un secondo Vicepresidente, fermo restando il numero massimo di componenti del Comitato Nazionale previsto dai precedenti commi 16 e 17.**
19. I regolamenti dell'AIA devono assicurare nel Comitato Nazionale un'adeguata rappresentanza di componenti provenienti da diverse parti del territorio nazionale.
20. In caso di candidatura a Presidente o componente del Comitato Nazionale successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal Dlgs 23 luglio 1999 n. 242 e ss. mm.
21. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali partecipino senza diritto di voto al Comitato Nazionale.
22. Il Comitato Nazionale, fatta salva la previsione di specifici *quorum* costitutivi o deliberativi, deve riunirsi validamente con la maggioranza semplice dei suoi componenti e deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, deve prevalere quello del Presidente.

Art. 5 Consiglio Centrale e Consulta Regionale

1. Il Consiglio Centrale deve essere composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidente dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, (o dai loro Vicepresidenti in caso di impedimento), dal Responsabile ed eventualmente i componenti della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Il Presidente eletto uscente dell'AIA può essere invitato.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i Presidenti sezionali, i Presidenti e i componenti dei Comitati regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano facciano parte della Consulta Regionale o della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6 Presidente Regionale, Presidente delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Comitato Regionale e Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. I Regolamenti dell'AIA devono prevedere che i presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano siano nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale sentiti i presidenti delle Sezioni interessate.
2. Il Vicepresidente, i componenti e i referenti regionali o provinciali – il cui numero deve essere fissato dal Comitato Nazionale – non possono essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale.

Art. 7 Sezioni

1. Le Sezioni AIA, quali associazioni di diritto privato non riconosciute, operano in conformità alla legge dello Stato, alle disposizioni del CONI, alle Norme federali ed ai Regolamenti dell'AIA.
2. I regolamenti dell'AIA devono disciplinare le modalità di elezione del Presidente di Sezione su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata. Il Presidente Sezionale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e dura in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
3. Il Presidente di Sezione è eletto direttamente da tutti gli associati AIA maggiorenni, appartenenti alla Sezione, in regola con il tesseramento alla data di celebrazione dell'Assemblea.
4. I regolamenti dell'AIA disciplinano le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente Sezionale in maniera tale da favorire la presentazione di un largo numero di candidature, ferma restando l'appartenenza alla Sezione per la quale si presenta la candidatura e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale e dal Regolamento dell'AIA.
5. I regolamenti dell'AIA disciplinano i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva.
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che le Assemblee Elettive sezionali possono svolgersi in presenza o in modalità on line.
7. I componenti del Consiglio direttivo della Sezione sono nominati dal Presidente Sezionale. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a favorire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di componenti di genere diverso da quello della maggioranza.
8. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di esponenti della minoranza espressa dalle elezioni alla presidenza sezionale.

Art. 8 Organi tecnici

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la separazione a livello nazionale della funzione tecnica da quella associativa, anche mediante il divieto, per i responsabili ed i componenti degli organi tecnici, di svolgere altra attività tecnica ed associativa per tutta la durata del loro incarico.
2. Gli organi tecnici nazionali devono essere composti da un responsabile e da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale.
3. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la presenza negli organi tecnici nazionali di un allenatore che presenti alti requisiti di indipendenza ed esperienza, e che non sia in conflitto di interessi, con funzioni di ausilio tecnico ed esclusione di ogni competenza in materia di designazioni.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici Nazionali sia di competenza del Comitato Nazionale.
5. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la qualifica di Video Match Official (VMO).
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli organi tecnici competenti provvedano alle designazioni arbitrali tenendo conto di criteri di economicità e di prossimità territoriale.

Art. 9 Garanzie etiche e procedure

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale.
3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'AIA.
4. L'AIA deve predisporre e sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale un codice etico.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'obbligo per gli arbitri di sottoscrivere per accettazione il codice etico.

Art. 10 Settore Tecnico Arbitrale

Tra le funzioni attribuite al Settore Tecnico Arbitrale deve essere inclusa quella di indire e tenere riunioni periodiche con rappresentanti delle Leghe e delle componenti tecniche federali al fine di esaminare questioni riguardanti l'attività e le prestazioni degli arbitri.

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il regolamento dell'AIA, il Regolamento elettivo della Assemblea Generale e il Regolamento Elettivo Sezionale devono essere adeguati ai presenti Principi entro e non oltre il 31 luglio 2024 ed entreranno in vigore il giorno successivo alla approvazione del Consiglio Federale, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 2. L'AIA dovrà procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessario indire l'Assemblea generale elettiva e/o le Assemblee sezionali elettive prima del 31 luglio 2024.
2. L'adeguamento dei Regolamenti dell'AIA a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera o) deve avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione dei presenti Principi Informativi.



COMUNICATO UFFICIALE N. 33
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 12/A della F.I.G.C inerente il testo delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Si pubblica in allegato il testo delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”, approvato dal Consiglio Federale in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti **alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO**, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e **deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.**

b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata **almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.**

La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e **dal Regolamento** della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.

In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, **diversi dal componente di diritto**, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.

Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti **alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.**

L'Assemblea, **fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge**, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un

terzo delle Società aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;**
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.**

Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
- il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale;
- il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D.:

- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari;
- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito;
- elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.:
 - 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale;
 - 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
 - 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
 - 4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
 - 5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;

L'Assemblea della L.N.D. designa:

- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal

Presidente della L.N.D.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Art. 5 – Convocazione

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, **deve tenersi** prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.

Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- **le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;**
- **la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.**

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche;
- **i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee.**

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;

4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque

- n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile

- n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.

I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. **Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.**

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.

b) Le Assemblee dei Comitati designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto

salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;

5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.

d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

designano:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;

eleggono, per il quadriennio olimpico:

1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:

- a) **Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti**: designazione **assembleare** da parte di **2** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b) **Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.**: designazione **assembleare** da parte di almeno **3 e al massimo 7** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- c) **Per la carica di Vice Presidente d'area della L.N.D.**: designazione **assembleare** da parte di almeno **uno e al massimo 2** tra i Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- d) **Per la carica di Consigliere Federale d'Area della L.N.D.**, in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione **assembleare** da parte di **uno dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza**;
- e) **Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.**: designazione **assembleare** da parte di **2** tra i Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;
- f) **Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.**: designazione **assembleare** da parte di almeno **3 e al massimo 7** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le candidature alla **carica di Presidente della L.N.D.** e alla **carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.** e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).

Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), **ciascuna Assemblea di Comitato** può presentare una designazione.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).

g) **Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque**: **percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto**;

h) **Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio**

a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;

i) Per la carica di Presidente di Comitato: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

l) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

n) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:

- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

o) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.

Per le designazioni di cui **alla lettera l)** della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma,

può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali;
- da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali;
- oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali.

Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società "pure" regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature **alle cariche elettive** devono essere presentate presso la Segreteria **Generale** della Lega, la **Segreteria** dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei **Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.

Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

I candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, **comprehensive delle** preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze **per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico**, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. **Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.**

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è **tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di

candidato.

Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.

Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. **Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico.**

Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Quando si verificano irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

a) Elezione del Presidente della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato **la maggioranza dei voti validamente espressi** dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti **validamente espressi**. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale **e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver **la maggioranza dei voti validamente espressi** dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti **validamente espressi**. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale **e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti **validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti** e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e **delle Divisioni Calcio Femminile.**

d) Elezione dei Consiglieri federali

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti **validamente espressi** tra i Delegati Assembleari **della LND** dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari **della LND** partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati **della LND** possono esprimere al massimo 1 preferenza.

e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato **la maggioranza dei voti validamente espressi** dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale e, **in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

f) Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti **validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee.** Sono escluse da tale elezione le Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.

In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso

di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.

g) Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque

Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti **validamente** espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive **aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.**

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

h) Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti **validamente** espressi **nelle relative Assemblee** e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari Effettivi e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.

Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere al massimo tre preferenze.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.

I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.

2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali

A) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento, **fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza.** In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

B) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del Direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale, **fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza.** In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

D) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud

La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti:

- Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;
- Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;
- Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni.

III. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 5 giorni di cui all'art. 9, del presente Regolamento, è abbreviato a 4 giorni.

IV. Per la raccolta delle designazioni da effettuarsi con i modelli all'uopo previsti, nonché per la presentazione delle relative candidature, è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata solo per le Assemblee Nazionali della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. Le PEC utilizzabili sono quelle personali degli aspiranti candidati alle cariche elettive nell'ambito della Divisione e dei Dipartimenti, quelle delle Società designanti e, per il deposito delle candidature, quelle delle Segreterie della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.



COMUNICATO UFFICIALE N. 37
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 16/A della F.I.G.C inerente le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Consiglio Federale

- viste le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

[...OMISSIS...]

Art. 7 Classificazione

1. Gli Organi della Lega sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti di Area;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. ~~E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.~~

[...OMISSIS...]

Art. 16 Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D..

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

2. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato.~~

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Regionale, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario e predispone il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della Lega ~~in relazione al numero delle società aderenti al Comitato~~, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari.

Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annuali dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;
8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque.
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive;
- 10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.**

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

-assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il Comitato Regionale.

Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Regionali ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti

dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato Regionale può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Regionale stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 16, punto 2), capo 1, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da

uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale.

B) NORME RELATIVE AI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO

Nell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

Art. 17 **Composizione**

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 18 **Struttura e funzioni**

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati Provinciali Autonomi, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono avvalersi di Società immobiliari da essi interamente controllate, i cui Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede nelle due città di capoluogo.

Sono Organi di ciascuno dei due Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea di ciascuno dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile di ciascuno dei Comitati.~~ L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall'Assemblea del proprio Comitato, con votazione separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente del Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ~~in relazione al numero delle società aderenti a ciascun Comitato~~, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;
8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque;

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.

10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore nell'ambito territoriale di competenza;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa nell'ambito territoriale di competenza;

-assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato Provinciale Autonomo in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta da ciascun Comitato e viene

periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Art. 19

Composizione

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.

Art. 20

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi.

La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;

- la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione.~~ L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento della Divisione Calcio a Cinque, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico.

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente della Divisione, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo,

alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati, le altre competizioni e i tornei di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti;
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.
- 10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo della Divisione.**

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il

quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.

[...OMISSIS...]

Art. 53

Le incompatibilità ed i divieti

1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C. **e, qualora siano dipendenti della Lega o di Società da essa controllate o partecipate, devono – entro sette giorni dalla elezione a una delle suddette cariche – richiedere il collocamento in posizione di aspettativa non retribuita. Decorso inutilmente tale termine, i dipendenti decadono dalla carica per la quale sono stati eletti, senza potersi successivamente ricandidare fino a quando mantengono il suddetto status di dipendente.**

La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa.

Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili, fatta salva la possibilità di ricoprire la carica di Vice Presidente d'area per i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

[...OMISSIS...]



COMUNICATO UFFICIALE N. 41 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2025, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenni);
- Modello “Altre scritture”, ai sensi dell'art. 2, dell'Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile;
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2024/2025);
- Regolamento del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo
(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la L.N.D., l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi anche semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.1);
- le tabelle di cui *infra sub 5*.

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.Lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC.
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dai Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/la Lavoratore/trice Sportivo/a.

2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di

prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 È consentita la cessione del Contratto, previo ottenimento del consenso del/la Lavoratore/trice, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale.

2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

3.2 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.

3.3 La Divisione, il Dipartimento, i Comitati o le articolazioni competenti daranno immediata comunicazione all'associazione/Società e all'atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione, del Dipartimento, dei Comitati o delle articolazioni competenti entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.4. È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, su istanza dell'Atleta, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

5.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

5.4 Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

5.5 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare del premio lordo maturato.

5.6 L'Associazione/Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di

squadra, come esemplificati all'art. 5.5 - lettera a), che andranno depositate presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura dell'Associazione/Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso e dei Premi-

6.1 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.2 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dall'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

6.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per il corrisposone del compenso e dei premi, l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

6.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 9.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

7.5 L'Atleta è tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.

7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, a condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.

7.7 L'Atleta è tenuto a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.

7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserato.

ARTICOLO 8

- Obblighi dell'Associazione/Società -

8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

8.2. Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni Regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, ed a fornire vitto e alloggio agli Atleti.

8.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

8.4 In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.

8.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

8.6 Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto

di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

8.7 Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo.

8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9

- Disciplina della maternità-

9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.

9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

Articolo 10

- Clausola risolutiva -

10.1 L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell'Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo all'Associazione/Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, l'Associazione/Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte dell'Associazione/Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.

10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale degli Atleti -

13.1 Per garantire una adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per gli Atleti collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la LND, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSA.

13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C. e la LND per quanto di competenza, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Associazioni/Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami degli Atleti, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

14.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2024/2025 e con scadenza il 30.06.2025, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 Tutti i contratti sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente al 28.09.2023, sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 01 luglio 2024

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La _____ **Società** _____
C.F./P.IVA _____, PEC: _____
_____ con sede in _____
_____ rappresentata da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
prosieguo per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal..... e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche:

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/ calciatrici lavoratori sportivi. Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC,

dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data) LA

SOCIETÀ

L'ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____ C.F./P.IVA _____ PEC: _____
_____ con sede in _____
_____ rappresenta _____ da
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____
_____ il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
prosieguo per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno(durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in rate mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, **Data**)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto sottoscritto in data..... tra la Società e Lavoratore Sportivo sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei

necessari poteri

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE SPORTIVO

..... (di seguito la

Atleta)

Tra la Società ed il Lavoratore Sportivo si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3,4 e 5 del Contratto Tipo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Lavoratore/Lavoratrice Sportivo ed alla Società al momento della stipulazione.

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile

Per le stagioni sportive _____/_____ e _____/_____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Serie C maschile, di Serie A femminile o di Serie B femminile, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20___/20___

Retribuzione fissa: € _____netti.

Retribuzione variabile:

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20___/20___

Retribuzione fissa: € _____netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al/alla Calciatore/Calciatrice, affinché sia riconosciuta all'atleta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del/della Calciatore/Calciatrice o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

TABELLA MINIMI Stagione Sportiva 2024/2025

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTI

Minimo Corrispettivo LND mensile	€ 150,00 lordi
----------------------------------	----------------

Tali minimi avranno decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.

1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile.

1.3 Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

1.5 Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIC.

1.6 Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .

1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIC.

1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

2.1 Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- d)** essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

2.2 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

2.3 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2.4 L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

3.2 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.C., entro 3 giorni feriali dalla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

3.3 I Presidenti – nell’ambito della stessa tornata di estrazioni – sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell’urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

3.5 La Segreteria comunica in giornata l’avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l’indicazione del ricorso loro assegnato.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l’incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all’Allegato B del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

3.7 La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell’arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l’onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata l con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell’accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.

3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 1.5, la parte interessata avrà l’onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIC e LND.

3.9 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell’ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata l A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

- a)** essere sottoscritta dalla parte con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l’allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell’Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi-ovvero l’indicazione dell’arbitro non ricompreso nell’elenco allegando il suo curriculum vitae.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

4.4 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.5 Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

4.6 Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata l con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata l con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata l con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Qualora dall'esame degli atti emergano violazione di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della L.N.D. ed al Presidente dell'A.I.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Norme per la procedura d’urgenza

ARTICOLO 9

9.1 È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d’urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d’urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l’Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell’avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l’avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell’Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.

10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell’acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti

10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all’art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

11.3 Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del

Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

13.1 Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrari – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrari.

15.3 Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

16.1 Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.

16.3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.2.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'Associazione Italiana Calciatori, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 75,00 per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della LND avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite la medesima procedura di cui all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[seguare le caselle corrispondenti]

ACCETTO	NON ACCETTO
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Data _____

Firma _____



COMUNICATO UFFICIALE N. 43 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2024/2025:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2024** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 44 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024/2025

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.



b) Campionati di Serie A2 e di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

c) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.

d) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.



Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 47
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 23/A, inerente la modifica degli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2024;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 32 I “Giovani Dilettanti”	Art. 32 I “Giovani Dilettanti”
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipolino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipolino un contratto di</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipolino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipolino un contratto di</p>

apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione

apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione

sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30

sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30

<p>giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p>giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</p>
<p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p> <p>1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di</p>	<p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p> <p>1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di</p>

eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato ~~o Giovane di Serie~~ è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito: **i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento; ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa); iii) per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal**

<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>giorno successivo alla data di rilascio della stessa.</p> <p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 99 Premio di formazione tecnica</p>	<p style="text-align: center;">Art. 99 Premio di formazione tecnica</p>
<p>1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della</p>	<p>1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della</p>

tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente

tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.

Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente

<p>quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale; - in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro 	<p>quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale; - in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro
--	--

sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di	Coefficiente categoria
---	------------------------

sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di	Coefficiente categoria
---	------------------------

lavoro sportivo		lavoro sportivo	
<u>DILETTANTI</u>		<u>DILETTANTI</u>	
3a Categoria	1	3 ^a Categoria	1
2a Categoria	2	2 ^a Categoria	2
1a Categoria	3	1 ^a Categoria	3
Promozione	4	Promozione	4
Eccellenza	5	Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6	Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>		<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0	Promozione	0
Eccellenza	1	Eccellenza	1
Serie C	2	Serie C	2
Serie B	3	Serie B	3
Serie A	4	Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>		<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0	Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1	Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5	Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2	Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3	Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5	Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4	Serie A maschile	4

	Femminile Prov./Reg.	0		Femminile Prov./Reg.	0
	Serie B femminile	1		Serie B femminile	1
	Serie A femminile	2		Serie A femminile	2
	<u>PROFESSIONISTI</u>			<u>PROFESSIONISTI</u>	
	Serie C	11		Serie C	11
	Serie B	15		Serie B	15
	Serie A	18		Serie A	18
Art. 99 quater Indennità di preparazione			Art. 99 quater Indennità di preparazione		
<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>			<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>		
<p>Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico</p>		<p>Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha</p>	<p>Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico</p>		<p>Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha</p>

	compiuto il 14° e il 15° anno di età		compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro	Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro	Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro	Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro	Serie A Femminile	20.000 euro

Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell'“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro

2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto

Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell'“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro

2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto

<p>professionistico.</p> <p>3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.</p> <p>4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>5. In tutti i casi, l'“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.</p> <p>6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.</p> <p>7. L'importo relativo all'“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e</p>	<p>professionistico.</p> <p>3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.</p> <p>4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>5. In tutti i casi, l'“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.</p> <p>6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.</p> <p>7. L'importo relativo all'“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e</p>
--	--

<p>con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>9. Le controversie in ordine al pagamento dell'”indennità di preparazione” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.</p> <p>10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.</p> <p>Norma Transitoria</p> <p>Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024</p>	<p>con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>9. Le controversie in ordine al pagamento dell'”indennità di preparazione” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.</p> <p>10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.</p> <p>Norma Transitoria</p> <p>Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024</p>
---	---



COMUNICATO UFFICIALE N. 48
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 24/A, inerente il posticipo al 20 agosto 2024 del termine previsto all'art. 32 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per l'invio delle istanze relative allo svincolo per decadenza del tesseramento e la proroga al 31 agosto 2024 del termine ultimo per la ricezione delle stesse, previsto allo stesso articolo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2024;
- visto il Decreto-legge n. 89 pubblicato in data 29 giugno 2024 con cui è stato differito al 30 giugno 2025 l'esaurimento del vincolo sportivo per i calciatori in continuità di tesseramento al 30 giugno 2023;
- vista la nota con la quale l'Associazione Italiana Calciatori ha evidenziato l'opportunità di rendere più agevole l'esercizio del diritto previsto all'art. 32 bis delle N.O.I.F. per i calciatori nati nell'anno 2000 e precedenti;
- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.;
- ritenuto, pertanto, opportuno rimodulare i termini relativi alla presentazione delle istanze di svincolo per decadenza del tesseramento;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di posticipare al 20 agosto 2024 il termine previsto all'art. 32 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per l'invio delle istanze relative allo svincolo per decadenza del tesseramento, nonché di prorogare al 31 agosto 2024 il termine ultimo per la ricezione delle stesse, previsto allo stesso articolo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina